

RESOCONTO STENOGRAFICO

606.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	81364	Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):	
Missioni valevoli nella seduta del 15 marzo 1991	81364	PRESIDENTE	81332, 81336, 81337, 81338, 81339, 81341, 81342, 81343, 81344, 81350, 81360, 81361
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	81361	ANGELINI PIERO MARIO, Sottosegretario di Stato per l'ambiente	81335, 81337, 81339, 81342
Proposte di legge: (Annunzio)	81364	DEL PENNINO ANTONIO (gruppo repubblicano)	81343
(Autorizzazione di relazione orale)	81361	GASPARI REMO, Ministro per la funzione pubblica	81350
Mozione e interrogazioni: (Annunzio)	81364	LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI)	81348, 81360
		MATTEOLI ALTERO (gruppo MSI-destra nazionale)	81333, 81336, 81341
		PAVONI BENITO (gruppo PSI)	81338

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1991

	PAG.		PAG.
Petizioni:		Su un lutto del deputato Costante Portadino:	
(Annunzio)	81331	PRESIDENTE	81332
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		Ordine del giorno della prossima seduta	81362
(Sostituzione di un deputato)	81364		

La seduta comincia alle 10.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che i deputati in missione nella seduta odierna sono otto, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge:

Renzo Baccega, da Iesolo (Venezia), e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di misure atte a favorire il rientro degli italiani emigrati all'estero e il blocco dell'immigrazione dai Paesi extracomunitari (399);

Giuseppe Patti, da Agrigento, chiede una modifica delle disposizioni costituzionali relative al Capo dello Stato e alla formazione del Governo, al fine di istituire una Repubblica presidenziale (400);

Lanfranco Pedersoli, da Roma, chiede una modifica della normativa in materia di accertamento e pagamento delle imposte dirette, al fine di sostituire il sistema dei pagamenti in acconto con una pluralità dei

versamenti relativi al reddito prodotto trimestralmente (401);

Maria Teresa Pallara, da Lecce, chiede che sia riconosciuto, a fini pensionistici, il corso triennale parauniversitario di terapeuta della riabilitazione (402);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che non sia corrisposta alcuna indennità ai componenti delle Camere, per ogni giornata di assenza, senza giustificato motivo, dai lavori parlamentari (403);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che sia fatto divieto di partecipare a trasmissioni televisive, sia dall'emittente pubblica, sia di quelle private, a chiromanti, astrologi, cartomanti e figure similari, nonché a persone sottoposte a procedimento penale o condannate per delitti non colposi o sospettate di collusione con la criminalità organizzata (404);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che l'attività di cosiddetto «bagarinaggio» sia punita con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire (405);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che sia vietato l'accesso a cariche pubbliche, dopo la scadenza del mandato, ai membri del Parlamento nei cui confronti sia stata chiesta e negata l'autorizzazione a procedere per delitto non colposo (406);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Vene-

zia), chiede che le autovetture delle forze dell'ordine siano dotate di vetri antiproiettile (407);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede che lo Stato finanzi un programma decennale di studi sul cervello (408);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede che sia prestata assistenza gratuita a tutte le persone portatrici di grave *handicap* nella voce, nel linguaggio e nell'udito (409);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede una modifica dell'articolo 90 della Costituzione, al fine di sancire la responsabilità del Presidente della Repubblica per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (410);

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede che sia garantita una maggiore tutela dei diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione (411).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Su un lutto del deputato Costante Portatadino.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Portatadino è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari il Presidente della Camera ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che desidero ora rinnovare a titolo personale e a nome dell'intera Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'ambiente per sapere:

se sia a conoscenza del testo completo del «libro bianco» presentato da «Greenpeace» a Bruxelles, relativo all'esportazione nei Paesi dell'Est di rifiuti solidi urbani, industriali e anche di rifiuti altamente nocivi. Premesso che, tra le conseguenze della fallimentare «gestione comunista» di quei popoli e di quei territori, è da annoverare uno spaventoso degrado ambientale — con una gravità generalizzata molto superiore ai pur inquietanti livelli dell'Europa occidentale — sta altresì venendo alla luce «un traffico» di enormi proporzioni di rifiuti inquinanti e tossici specie attraverso una triangolazione di società fra Italia, Svizzera e Romania. In quest'ultimo Paese, era personalmente la moglie di Ceausescu a «tirare le fila» del traffico, attraverso la «Kimica ICE» — con uffici a Via Batistei, 11, a Bucarest — con le operazioni di scarico che venivano effettuate per lo più nel porto di Sulina. A tale scalo facevano riferimento «diecine di aziende, soprattutto italiane», che operavano anche tramite una *holding* del Liechtenstein, nella quale sarebbe stata presente — con grossi benefici finanziari — la moglie di Ceausescu. Le scorie industriali sarebbero state trasferite a Sulina al costo di 30.000 lire al chilo — e questo, oltre a fornire un'indicazione quanto all'entità del «movimento finanziario», chiama in causa anche precise responsabilità ufficiali italiane, perché le esportazioni erano autorizzate dal nostro Ministero per il commercio con l'estero senza che ci si preoccupasse del fatto che il porto di scarico era notoriamente privo di attrezzature per lo stoccaggio e/o l'inoltro «garantito» verso altri siti organizzati per l'ulteriore smaltimento. Anche verso la Polonia, sarebbe stato effettuato lo stesso tipo di traffico e sembra che ancora nel corso «degli ultimi due anni milioni di tonnellate di rifiuti prodotti dall'Occidente» (cfr. anche l'inchiesta di L. Ippolito e R. Orizio nel *Corriere della Sera* del 22 ottobre scorso) hanno preso la via di Varsavia; e alcuni dei

casi rilevati da «Greenpeace» lasciano «intravedere scenari da incubo»;

se il Governo non intenda:

a) svolgere con urgenza un'inchiesta severa e approfondita su tutte le esportazioni di rifiuti — di qualsiasi tipo e natura — effettuate da ditte italiane verso i Paesi già comunisti del Centro e dell'Est europei nel corso degli ultimi dieci anni, per informarne in ogni dettaglio sia le autorità addette alla tutela dell'ambiente alla CEE sia l'opinione pubblica e il Parlamento nazionale;

b) bloccare immediatamente qualsiasi «autorizzazione» o permesso o iniziativa ancora in corso per tale tipo di traffico verso i suddetti Paesi;

c) rivedere subito e adeguatamente la normativa vigente, in modo da evitare tali traffici anche in avvenire.

(2-01178)

«Rauti, Servello, Valensise, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia».

(25 ottobre 1990).

L'onorevole Matteoli, cofirmatario dell'interpellanza Rauti n. 2-01178, ha facoltà di illustrarla.

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente, intervento in sostituzione dell'onorevole Rauti, primo firmatario di questa interpellanza, ed oggi assente per motivi personali.

Senza dubbio, i paesi più industrializzati sono alla continua ricerca di luoghi in cui

scaricare rifiuti tossici nocivi. L'Italia, unitamente ad altri paesi europei, ha creduto di aver trovato la soluzione al problema facendo partire navi cariche di rifiuti verso l'Africa. Le vicende legate al porto di Livorno, alla *Karin B* e alla *Deep Sea* sono note: industrie italiane pagavano persone senza scrupoli affinché provvedessero a far sparire migliaia di fusti pieni di rifiuti nocivi.

Lo scandalo è scoppiato in Nigeria. Il ministro lo ha seguito di persona e di recente si è recato a Livorno; anche il sottosegretario Angelini, che è stato eletto nella mia stessa circoscrizione, conosce come me il problema.

La vicenda della *Karen B* fece scandalo; a quell'epoca non si parlava di altro che della nave maledetta, della nave della discordia. Il mercantile tedesco occidentale è andato per lungo tempo «a spasso» per il Mediterraneo alla ricerca di un porto in cui scaricare le sue 2.500 tonnellate di rifiuti tossici provenienti dalle industrie italiane.

Perduta quindi la possibilità di ricorrere ai paesi poveri dell'Africa, i paesi occidentali più industrializzati hanno invaso selvaggiamente con rifiuti solidi urbani e industriali e anche con rifiuti altamente nocivi i paesi dell'est. Il comunismo, prima di crollare, ha regalato uno spaventoso degrado ambientale, addirittura superiore a quello che si registra nell'Europa occidentale. Mentre l'occidente ha degradato l'ambiente in maniera imperdonabile, ma facendo vivere un numero consistente di cittadini abbastanza bene, il comunismo ha tenuto la popolazione nella miseria e nell'inquinamento generalizzato.

I dati contenuti in un libro bianco curato da *Greenpeace* e presentato a Bruxelles rivelano un megatraffico di rifiuti inquinanti e tossici attraverso la triangolazione Italia-Svizzera-paesi dell'est. In Romania era personalmente la moglie di Ceausescu a gestire il traffico. Insomma, nell'affannosa ricerca di un posto dove scaricare i rifiuti, l'est europeo è divenuto il punto di riferimento. L'impatto dei paesi comunisti con il sistema produttivo capitalistico non è avvenuto con il miglioramento del si-

stema di vita, bensì sotto forma di bidoni pieni di veleni: se vogliono essere ammessi a godere i benefici del capitalismo, intanto devono sistemare i rifiuti dell'Europa più ricca. L'affare evidentemente è appetitoso, se è vero che le scorie industriali trasferite a Sulina, un porto rumeno, sono state ivi portate al costo di 30 mila lire al chilo. Ma quel che è peggio è che sembra che le esportazioni siano state autorizzate dal nostro Ministero per il commercio con l'estero. Spero che il sottosegretario voglia chiarire nella risposta questo primo punto.

Altro paese pesantemente coinvolto nel traffico è la Polonia. *Greenpeace* ha approfondito il caso Polonia: nel 1989 sono state fatte a quel paese ben 64 proposte di importazione di rifiuti tossici e nocivi per un totale di 22 milioni di tonnellate. Le compagnie coinvolte in tali traffici sono state 72, di 13 diversi paesi esportatori. Dalla Germania partono il 50 per cento delle richieste mentre numerose sono quelle provenienti dai paesi scandinavi. L'Italia è coinvolta per i traffici con la Polonia in tre casi. Il consulente polacco di *Greenpeace* ha dichiarato testualmente: «Da quando sono state aperte le frontiere la Polonia è stata rapidamente ricompensata: più di 46 mila tonnellate di rifiuti tossici hanno già attraversato le nostre frontiere e ne sono previste altre centinaia di migliaia!».

Ebbene, il commercio di rifiuti tossici e nocivi presenta un aspetto di grande rilievo: le nazioni occidentali non sono in grado di smaltire autonomamente e legalmente i rifiuti. Le popolazioni dei paesi più industrializzati si ribellano all'inquinamento derivante dalla produzione di scorie tossiche. La crescente protesta nei paesi occidentali costringe le nazioni industrializzate a varare norme sempre più rigide anche se spesso disattese (l'Italia ne è un esempio: basti ricordare la cosiddetta legge Merli) e costose per lo smaltimento dei rifiuti. Da una parte registriamo quindi l'aumento dei rifiuti, dall'altra l'aumento del costo per il loro smaltimento. Tutto ciò fa sì che il prodotto rifiuti rappresenti uno dei più grandi affari dell'era moderna. I rifiuti non possono essere abbandonati al

mercato, le ricerche hanno inoltre rilevato che l'affare legato al commercio dei rifiuti è globale e sta proliferando: più di 78 non facenti parte dell'OECD hanno avuto richiesta di accettare massicce quantità di rifiuti industriali dagli Stati Uniti e dall'Europa.

Come risultato, tra il 1986 ed il 1988 più di tre milioni di tonnellate di rifiuti sono stati esportati da paesi dell'OECD verso altri che non ne fanno parte. Ora, mentre nei luoghi di produzione dei rifiuti un minimo di controllo sanitario esiste, in quelli di smaltimento esso è praticamente inesistente. È quindi, a nostro avviso moralmente inaccettabile che anche l'Italia adotti quel comportamento che induce alcuni paesi a fare una scelta tra povertà e veleno. Purtroppo in tale modo d'essere si ripercuote anche all'interno del nostro territorio: le regioni più povere del meridione assorbono i rifiuti delle regioni più ricche del nord d'Italia, con un traffico che fa arricchire le ditte che hanno operato tale scelta, che ricavano con centinaia di milioni di utile. Scelgono il veleno per i vantaggi economici a breve pur consapevoli che così facendo compromettono la salute dei cittadini per il futuro.

In Polonia sembrano esistere, sparsi sul territorio oltre 15 mila barili contenenti 5.200 tonnellate di scorie chimiche, solventi, fanghi e simili, spesso abbandonati senza alcuna precauzione nelle vicinanze di sorgenti di acqua. Sette mila tonnellate di residui di incenerimento provenienti da Berlino sono state utilizzate dall'industria cementifera polacca; 9 mila tonnellate di rifiuti contaminati provenienti dalle acciaierie Thyssen sono state stoccate nel territorio polacco.

Nel 1990, tanto per fare un esempio, sono stati rinvenuti in un villaggio della Polonia dei bidoni abbandonati contenenti sostanze nocive ed altamente infiammabili. Molti barili erano rotti e, quel che è peggio, avevano contaminato le acque circostanti. Un operaio rimane ucciso dalle sostanze chimiche contenute in 10 mila bidoni importato dall'Austria e rivenduti ad una ditta polacca come vernici. Alla fine del 1988, 605 barili di scorie chimiche si

sono rivelati contaminati da diossina: si cercò di distuggerli presso un inceneritore a Slubovo, ma l'impianto fu distrutto dai contadini infuriati.

Sappiamo, signor sottosegretario, che il ministro ha affrontato il problema ecologico con grande impegno, ma sinceramente non riusciamo a vedere i risultati. E non è vero che non vi siano i mezzi a disposizione. Anche qui basta pensare — e ritorno a quello che dicevo all'inizio — a quanto ha speso lo Stato per distruggere il contenuto dei fusti caricati e scaricati dalle navi *Karen B* e *Deep Sea* a Livorno.

Sappiamo anche che molto è legato al consumismo che ha trionfato in quest'ultimo decennio in quasi tutto il mondo. La forza del neocapitalismo si è impadronita dei popoli europei che, evidentemente, non aspettavano altro, ma che ora devono fare i conti con lo smaltimento dei rifiuti.

L'ideologia del successo ad ogni costo sposata con il nuovo egoismo è dilagata in Europa ad imitazione di quella americana, partorendo un processo di omologazione culturale. È la pratica edonistica della sollecitazione dei bisogni. L'effimero in questo clima diventa essenziale.

Spero però che l'aver trovato il sistema di uccidere i popoli non voglia dire che i popoli siano già morti. È venuto quindi il momento per gli italiani, per il nostro Governo, per gli enti locali di dare degli esempi anche di ordine morale e di intervenire nell'immediato in almeno quattro direzioni (e spero che il sottosegretario vorrà accogliere la nostra raccomandazione). In primo luogo, occorre svolgere una severa ed approfondita inchiesta su tutte le esportazioni di rifiuti effettuate da ditte italiane negli ultimi anni; in secondo luogo, bisogna bloccare, se vi è — ma io credo che esista — qualsiasi autorizzazione ministeriale in codesto senso; inoltre si deve adeguare la normativa vigente in modo da evitare traffici in futuro; infine è necessario redigere una mappatura seria delle industrie italiane a rischio.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-

tario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia illustrazione della interpellanza da parte dell'onorevole Matteoli mi dispensa dal soffermarmi su un problema da tutti conosciuto, che è estremamente drammatico e che ha trovato — come ha del resto ricordato lo stesso onorevole Matteoli — nel famoso libro bianco presentato da «Greenpeace» a Bruxelles un'ampia documentazione.

Infatti il problema dell'esportazione nei paesi dell'est dei rifiuti solidi urbani, industriali e anche di rifiuti altamente nocivi ha una storia documentata ed uno spessore ineccepibile.

Gli interpellanti hanno fatto riferimento, in particolar modo, al traffico tra Italia, Svizzera e Romania dove, come è noto (attraverso la moglie di Ceausescu), la «Kimica Ice» provvedeva alle operazioni di scarico che venivano effettuate nel porto di Sulina. Aziende italiane risultano essere coinvolte in questo traffico.

Ciò detto, non mi sento dispensato dal dare una risposta puntuale ai tre interrogativi rivolti al Governo.

Innanzitutto, è stato chiesto al Governo se non intenda svolgere con urgenza un'inchiesta severa ed approfondita su tutte le esportazioni di rifiuti di qualsiasi tipo, effettuate anche da ditte italiane verso i paesi già comunisti del centro e dell'est europei negli ultimi dieci anni, per informarne le autorità addette alla CEE, sia l'opinione pubblica, sia il Parlamento nazionale. Questa è la risposta del Governo: noi condividiamo l'urgenza di una inchiesta su tutte le esportazioni di rifiuti effettuate da ditte italiane verso i paesi già comunisti del centro e dell'est europei, antecedenti alla normativa adottata dal Ministero dell'ambiente con la legge n. 475 del 1988 e con il decreto ministeriale n. 457 del 1988.

Per quanto riguarda la Romania, in particolare, il nostro consigliere diplomatico si è messo già in contatto a Helsinki (il primo incontro è avvenuto il 28 febbraio

1991) con il ministro dell'ambiente rumeno Valeriu Pop, il quale ha assicurato la propria collaborazione per chiarire l'intera vicenda.

Si ricorda, poi, che il ministero ha già avviato da tempo indagini e una sua delegazione si è recata nel 1989 in Turchia proprio per esaminare con le autorità locali il problema generale delle esportazioni di rifiuti.

Il secondo quesito rivolto dagli interpellanti al Governo è relativo all'esigenza di bloccare immediatamente qualsiasi «autorizzazione», permesso o iniziativa ancora in corso per tale tipo di traffico verso i suddetti paesi. Colgo l'occasione per ricordare agli interpellanti, ed in particolare all'onorevole Matteoli, che la normativa vigente nel nostro paese (mi riferisco all'articolo 9-bis della legge n. 475 del 1988, una legge fondamentale approvata nella X legislatura e al relativo decreto ministeriale n. 457 del 1988, di attuazione di tale legge) vieta in modo tassativo la spedizione di rifiuti tossico-nocivi dall'Italia per lo smaltimento in paesi non appartenenti all'OCSE. Solo in casi eccezionali, previsti dall'articolo 4 della normativa n. 475 del 1988, nei quali sia adeguatamente documentata la necessità di effettuare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE, l'esportazione può essere autorizzata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente.

Desidero assicurare l'onorevole Matteoli che, dall'entrata in vigore della suddetta legge, nessuna autorizzazione è stata rilasciata nei confronti dei paesi non appartenenti all'OCSE, sulla base di questa procedura. La terza domanda degli interpellanti è se il Governo non intenda rivedere subito e adeguatamente la normativa vigente in modo da evitare tali traffici anche in avvenire.

Assicuro gli interpellanti che la normativa sarà rivista sulla base di un nuovo regolamento per il trasporto transfrontaliero che il Consiglio CEE, dietro impulso della presidenza italiana esercitata nel semestre di sua spettanza, sta predisponendo, utilizzando tra l'altro e per l'appunto alcune innovazioni contenute nella disciplina introdotta in Italia.

Sarà responsabilità del Ministero, sia sui rapporti intrapresi sia sulla disciplina operante, informare adeguatamente il Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Rauti n. 2-01178, di cui è cofirmatario.

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto soltanto per la terza risposta. Infatti, al primo quesito il sottosegretario Angelini non ha praticamente risposto, sfuggendo per la tangente e con riferimento alla seconda domanda, ha richiamato l'articolo 9-bis della legge n. 475 che tutti conosciamo e che vieta l'esportazione.

Sappiamo però perfettamente che l'espressione «solo in casi eccezionali» consente spesso in Italia di allargare surrettiziamente il ventaglio delle possibilità, nel caso specifico consentendo l'esportazione di rifiuti tossici nocivi.

Il sottosegretario, inoltre, non ha detto con chiarezza se vi siano state o meno autorizzazioni di questo genere.

PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ho escluso che siano state rilasciate autorizzazioni.

ALTERO MATTEOLI. Dobbiamo pensare che questi rifiuti siano stati portati nei paesi dell'est in maniera illegale, così come sono arrivati sulle cosiddette navi dei veleni.

La risposta avrebbe allora potuto riguardare eventuali azioni della magistratura per colpire i responsabili. Ad esempio, per i rifiuti delle navi dei veleni sappiamo perfettamente quale fosse l'industria che li aveva caricati, ed io non ho alcuna remora a farne il nome: si tratta della Montego. Devo quindi ritenere che ci si sia comportati nella stessa maniera anche per il trasporto dei rifiuti nei paesi dell'est.

Prendo tuttavia atto che il ministero assicura che la normativa sarà rivista. Spero

solo che lo sia in maniera seria — comunque la questione sarà oggetto di dibattito in Parlamento — in modo da risolvere definitivamente il problema.

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni all'ordine del giorno.

La prima interrogazione è la seguente:

Pavoni. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

non è stato preso alcun provvedimento in merito al cosiddetto triangolo d'oro dell'inquinamento, nella zona di Cologna, Pressana e Veronella in provincia di Verona, noto per il suo alto tasso di nocività in relazione alla discarica di rifiuti speciali fortemente nocivi, malgrado ripetute denunce da parte delle stesse comunità locali —:

se si è a conoscenza che a Miega, una località viciniora, la società vicentina *Ecology* di Dueville avrebbe acquistato 35 ettari di terreno pagato anche una cifra esorbitante, per installare un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti tossici;

se si è a conoscenza che il comune di Veronella avrebbe dato parere favorevole all'installazione dell'impianto in questione, illustrando altresì i benefici effetti di natura economica derivanti all'amministrazione comunale, valutati in alcune centinaia di milioni, secondo quanto sancito dalle tariffe regionali in vigore;

se risulti che nel canale Fratta-Gorzone viene immessa una discarica proveniente dal vicino depuratore di Arzignano, che raccoglie gli scarichi delle concerie della valle dell'Agno;

se non si ravvisi l'urgente necessità di intervenire d'autorità per sospendere questi lavori, revocare le autorizzazioni, a suo tempo concesse, procedere a rapidi accertamenti di eventuali responsabilità od omissioni di dovuti interventi tutori da parte della regione e degli stessi comuni in cui tali fatti si sono verificati (3-02021).

(25 ottobre 1989).

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'onorevole interrogante fa presente che non è stato preso alcun provvedimento in merito al cosiddetto triangolo d'oro dell'inquinamento, nella zona di Cologna, Pressana e Veronella in provincia di Verona, noto per il suo elevato tasso di nocività in relazione alla discarica di rifiuti speciali fortemente nocivi. Domanda quindi se si sia a conoscenza del fatto che a Miega la società vicentina *Ecology* di Dueville ha acquistato 35 ettari di terreno, con una spesa esorbitante per installare un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti tossici.

Il ministero risponde che la prefettura di Verona ha smentito l'esistenza nel territorio dei comuni veronesi di Cologna Veroneta, Pressana e Veronella di discariche di rifiuti speciali. Non risulta a questo ministero che la *Ecology* di Dueville abbia acquistato l'area sita in frazione Miega nel comune di Veronella.

Si domanda inoltre se si sia a conoscenza che il comune di Veronella abbia dato parere favorevole all'installazione di una discarica di rifiuti speciali, non tossici e nocivi.

Ebbene, la giunta comunale di Veronella, in data 29 agosto 1990, ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione nell'ambito del proprio territorio, ribadendo quanto già deliberato in data 25 ottobre 1989.

La ditta *Ecology* ha presentato il progetto alla regione Veneta al fine di ottenere l'approvazione di competenza. I relativi elaborati progettuali non sono ancora stati esaminati dalla commissione tecnica regionale e nel frattempo il dipartimento ecologia e tutela dell'ambiente della regione ha invitato la ditta in questione a produrre la relazione di compatibilità ambientale del progetto presentato, in modo da completare l'istruttoria.

Va inoltre rilevato che l'approvazione regionale dell'impianto è subordinata ad una valutazione che tenga conto del reale fabbisogno di smaltimento di rifiuti spe-

ciali nell'ambito della provincia di Verona. Al riguardo si dovranno tenere in debita considerazione le previsioni programmatiche contenute nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali adottato con delibera della giunta regionale n. 1448 il 14 aprile 1986 e trasmesso al consiglio regionale per la definitiva approvazione il 6 febbraio 1990.

La terza domanda è relativa al canale Fratta-Gorzone: essa tende ad appurare se risulti che in tale canale viene immesso uno scarico proveniente dal vicino depuratore di Arzignano, che raccoglie gli scarichi della valle dell'Agno.

Dalle notizie pervenute risulta che la regione ha approvato il 1° settembre 1989 un piano di risanamento delle acque che prevede, proprio nell'area della Valle dell'Agno, la realizzazione di un collettore delle acque di scarico depurate provenienti dagli impianti di Arzignano, Montebello, Trissino, Montecchio Maggiore e Lorigo da immettere nel canale Fratta-Gorzone. Tale collettore, già in fase di realizzazione, sarà dotato di automatiche centraline di controllo dei parametri qualitativi e quantitativi dell'acqua in emissione nel canale.

L'ultima domanda contenuta nell'interrogazione tende ad appurare se non si ravvisi l'urgente necessità di intervenire per sospendere questi lavori, revocare le autorizzazioni e procedere a rapidi accertamenti di eventuali responsabilità.

Rispondo all'onorevole interrogante che, allo stato dei fatti, il Ministero dell'ambiente non ravvisa necessità di intervento da parte del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02021.

BENITO PAVONI. Signor Presidente, sono del tutto insoddisfatto per la risposta ricevuta ad una mia interrogazione che risale esattamente a 500 giorni fa. La prego pertanto, stante la sua autorità, di considerare, per il divenire, l'opportunità — non credo di essere il solo interessato alla questione — che il sindacato ispettivo sia

riportato alle norme regolamentari che ne disciplinano l'esercizio.

È evidente infatti come una risposta sopraggiunta a 500 giorni dalla presentazione di una interrogazione non possa rivelarsi chiarificatrice dei problemi manifestati. Tale risposta contiene alcuni elementi molto discutibili: il rappresentante del Governo, ad esempio, ha voluto sottolineare che il comune di Veronella ha negato l'autorizzazione di cui trattasi in data 28 settembre 1990, mentre occorre rilevare che un anno prima quel comune aveva concesso, con atti ufficiali, all'*Ecology* di Dueville il permesso di realizzare una struttura del tipo di quelle che il collega Matteoli, intervenendo poc'anzi, aveva indicato come esistenti in particolare nei paesi dell'est, in cui — egli diceva — si muore di fame e di sostanze nocive. Ebbene sono del parere che anche nei paesi capitalistici non si debba morire di sostanze nocive.

Se vogliamo essere realistici dobbiamo rilevare che il tipo di politica adottata nei confronti del triangolo industriale del Veneto, del basso vicentino e del veronese, non permette di ritenere che il ministero, qui rappresentato dall'illustre sottosegretario, conosca realmente la situazione.

Mi riservo pertanto di adottare nuove iniziative per aggiornare il ministero ed il sottosegretario sullo stato di degrado in cui versa ancora tale località.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

Matteoli. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da oltre un anno i cittadini residenti in località Massaciuccoli nel comune di Massarosa (Lucca) presidiano la cava Monte Niquila che trovasi nel comune di Lucca ma al confine con la località di Massaciuccoli stessa; e che la cava è stata autorizzata con il fine di insediare una discarica di rifiuti speciali urbani;

da oltre un anno le polemiche si sono

susseguite senza sosta coinvolgendo amministratori, tecnici, politici, professori universitari; e che al di là delle evidenti ingerenze politiche appare palmare che esistono evidenti contraddizioni tra l'escavazione finalizzata a ripristino ambientale e la destinazione della stessa area a discarica di residui solidi urbani;

già in data 16 dicembre 1989 i carabinieri sono accorsi in massa contro i cittadini che esasperati presidiano la cava aggredendo gli stessi come dimostrano le foto in possesso dell'interrogante;

la prefettura di Lucca ha assunto praticamente un atteggiamento «pilatesco» e il prefetto, massima autorità dello Stato nella provincia, non ha mai assunto l'iniziativa di convocare i sindaci dei comuni di Massarosa e Lucca, nonché il presidente della regione Toscana, onde tentare una soluzione del problema;

il prefetto di Lucca le poche volte che ha risposto alle numerose telefonate o visite dei cittadini interessati si è limitato a sostenere che il problema è politico;

in data 9 febbraio 1990 un gruppo di cittadini si è schierato davanti alla cava di Monte Niquila per non permettere ai mezzi pesanti di continuare a caricare, il tutto in un clima di esasperazione tale che il parroco del luogo è stato colto da malore ed il vicepresidente del comitato ambiente è stato trasportato in ospedale; —

se non ritengano di attivarsi, nell'ambito dei rispettivi poteri di intervento per evitare che la giunta municipale di Lucca continui, irresponsabilmente, a portare avanti il progetto di fattibilità della discarica;

se non ritengano giusto ed opportuno attivare una qualificata ispezione che possa rilevare che la discarica viene ad interessare una zona di importante rilevanza archeologica, con un lago ed una palude di grande interesse e quindi una sommatoria vincolistica che interessa anche il Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana;

se non intendano di dover provvedere ad un esame accurato degli aspetti idrogeologici e degli strumenti urbanistici del comune di Massarosa visto che gli stessi spingono lo sviluppo urbanistico verso la zona di Monte Niquila;

se non intendono, infine, di dover puntualizzare alle autorità preposte all'ordine pubblico che gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri sono in servizio per mantenere l'ordine, per assicurare i delinquenti alla giustizia e non per accanirsi contro cittadini inermi, tra l'altro anziani ed invalidi, come purtroppo dimostrano le foto in mano all'interrogante (3-02279).

(14 febbraio 1990).

ALTERO MATTEOLI. Chiedo di illustrarla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il regolamento non lo consente, onorevole Matteoli. Lei ha presentato un'interrogazione, non una interpellanza.

ALTERO MATTEOLI. Cercherò allora di chiarire un aspetto che ritengo importante nella replica.

PRESIDENTE. Sarò più tollerante nella replica, in termini di tempo.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, l'onorevole interrogante fa presente il clima di protesta ed esasperazione che si è venuto a creare a Massaciuccoli nel comune di Massarosa, a causa dell'inserimento del sito Monte Niquila nel piano rifiuti della regione Toscana per la provincia di Lucca e alla localizzazione nello stesso di una discarica di rifiuti solidi urbani.

L'interrogante in particolare commenta l'atteggiamento «pilatesco» del prefetto di Lucca il quale non ha mai preso l'iniziativa di convocare i sindaci dei comuni di Massarosa e Lucca, nonché il presidente della regione Toscana, al fine di individuare una soluzione al problema.

Chiede inoltre se non si ritenga di intervenire per evitare che la giunta municipale di Lucca continui a portare avanti il progetto di fattibilità della discarica.

Il Ministero dell'ambiente fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 6, l'attività di pianificazione per l'individuazione delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compete alle regioni.

La discarica per i rifiuti solidi urbani di Monte Niquila è prevista dal piano regionale di smaltimento quale soluzione transitoria per l'area lucchese. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità locali risulta che il comune di Lucca, sulla base del piano regionale, ha condotto, tramite tecnici particolarmente qualificati, approfonditi studi preliminari che hanno consentito di addivenire ad un giudizio di fattibilità della discarica, confermando anche dagli organi tecnici regionali.

A seguito delle risultanze dello studio di fattibilità è stato predisposto il progetto esecutivo della discarica, trasmesso poi all'esame dei competenti organi regionali e provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge regionale del 13 novembre 1984, n. 65, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge con la legge del 29 ottobre 1987, n. 441.

La conferenza regionale, in data 29 ottobre 1990, ha espresso parere favorevole sul progetto, rispetto alle compatibilità ambientali e territoriali, dando però alcune prescrizioni.

Attualmente il progetto è in corso di adeguamento alle predette prescrizioni ed a quelle suggerite dalla sovrintendenza competente. A breve, quindi, il progetto, integrato come sopra, dovrebbe essere sottoposto all'esame della provincia per la definitiva approvazione ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987.

Presso il tribunale di Firenze è in atto un contenzioso che investe le modalità di recupero ambientale dell'area interessata,

che risulta caratterizzata da degrado. Il NOE è stato incaricato di svolgere accurati accertamenti in merito all'attività estrattiva nella zona e allo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio, quindi sul Monte Niquila, nella discarica «Le Carbonaie» di Viareggio, nonché nell'impianto di «Pioppo Gatto» a Massarosa.

Si chiede poi se non si ritenga opportuno attivare una qualificata ispezione che possa rilevare che la discarica viene ad interessare una zona di importante rilevanza archeologica.

Dalla documentazione pervenuta dal Ministero dell'ambiente risulta che gli organi competenti provvederanno al più presto ad inviare il progetto al Ministero dei beni culturali ed ambientali — all'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici — per l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939. Solo a seguito di tale autorizzazione si potrà dar corso ai lavori di realizzazione della discarica.

Nell'interrogazione si domanda se non si ritenga di provvedere ad un esame accurato degli aspetti idrogeologici e degli strumenti urbanistici del comune di Massarosa.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, il ministero ha dato disposizioni al servizio geologico di effettuare una valutazione degli aspetti idrogeologici della zona.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, vorrei ricordare all'interrogante che questo è un compito di competenza precipua della regione.

Con l'interrogazione si chiede ancora se non si intenda puntualizzare alle autorità preposte all'ordine pubblico che gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri sono in servizio per mantenere l'ordine, per assicurare i delinquenti alla giustizia e non per accanirsi contro cittadini inermi, nel caso specifico, pure anziani ed invalidi. Vorrei precisare che gli incidenti ai quali fa riferimento l'interrogante non sono stati determinati, secondo quanto sottolineato dalla prefettura di Lucca e dagli organi preposti all'ordine pubblico, da un uso improprio della forza da parte di

agenti di pubblica sicurezza, i quali, invece, si sono limitati a sostare e a vigilare dinanzi all'ingresso della cava per consentire il transito degli automezzi e per evitare possibili scontri tra i dimostranti ed i conducenti dei mezzi.

Vorrei infine far presente che nella misura in cui il Governo — e questa è la politica del Governo — vuole impedire di esportare rifiuti e di scaricare fuori e dentro il nostro territorio, su popolazioni inermi, il peso delle scorie dei rifiuti urbani speciali e tossico-nocivi, è inevitabile che il ministero consideri con favore (anche se con attenzione e richiedendo naturalmente tutte le competenze necessarie) quelle iniziative che indicano le varie comunità, all'interno dei diversi piani regionali approvati dal Ministero dell'ambiente, alla realizzazione di processi di smaltimento. Certamente questi sono complessi, possono far nascere contestazioni, ma rappresentano comunque gli strumenti idonei ad evitare rischi altrimenti presenti in ordine al problema dei rifiuti urbani, sia per quelli speciali sia per quelli tossiconocivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02279.

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente, sono totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Angelini, il quale si è comportato, come il prefetto di Lucca, in maniera «pilatesca». Egli ha inoltre sostenuto una tesi relativa ad un progetto di fattibilità sul quale ho notizie completamente diverse.

In ogni caso, vorrei precisare che avevo chiesto di illustrare la mia interrogazione — contrariamente a quanto previsto dal regolamento della Camera —, perché era rivolta non solo ai ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, ma anche ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia. Ecco perché mi ero permesso di chiedere la possibilità di illustrare l'interrogazione stessa.

Da circa due anni i residenti in località Massaciuccoli nel comune di Massarosa

(in provincia di Lucca) presidiano la cava di Monte Niquila. Ricordo che questa cava è stata autorizzata con il fine di insediare una discarica di rifiuti speciali urbani.

La regione Toscana, il comune di Lucca, la provincia di Lucca e il comune di Massarosa sono ormai da anni sollecitati a recedere dalla sua realizzazione. I tecnici interessati — voglio sottolinearlo — hanno espresso un parere negativo e non un parere di fattibilità come è stato sostenuto.

Da una relazione-memoria, presentata dal professor Sandro Nosengo dell'università di Genova, depositata il 15 novembre 1989 — svolta su incarico del presidente del tribunale di Lucca — si evincono alcune considerazioni: in primo luogo l'escavazione non è congruente con il progetto approvato ed è in contrasto con il piano urbanistico di Lucca, relativo al patrimonio bosco; quindi, tra l'escavazione finalizzata al ripristino ambientale e la destinazione dell'area a discarica — DRSU — vi è una palese contraddizione; ancora esiste il pericolo di instabilità di una discarica realizzata in tale sito; vi è, poi, un'interconnessione tra la falda di Monte Niquila ed i pozzi del Paduletto che alimentano di acqua potabile le province di Pisa e Livorno. Infine, vi sono fattori ostativi di ordine normativo, paesaggistico e naturalistico.

Inoltre, la discarica di rifiuti andrebbe ad insediarsi nell'area del parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Come si può approvare la costituzione di un parco naturale e contemporaneamente di una discarica? Infatti — come ha ricordato il sottosegretario — in una zona vicina, in località Pioppo Gatto, si continua a scavare per ampliare una discarica spendendo 700 milioni, in attesa che sia pronta la nuova discarica della Versilia, quella di Monte Niquila. Ancora, in un'altra località confinante, si continua a scavare per portare alla luce nuovi reperti in una delle zone archeologiche più interessanti della Lucchesia.

In questi giorni il dottor Francesco Nicosia della sovrintendenza di Pisa ha notificato al sindaco di Massarosa l'intenzione di trasformare Massaciuccoli in un centro

di storia e cultura romana. Quante contraddizioni, signor sottosegretario! Possono convivere discariche e centri di cultura?

Siamo di fronte a palesi contraddizioni che stanno alla base dell'intera vicenda Massaciuccoli. Se da una parte la soprintendenza lavora per portare alla luce nuovi reperti archeologici, dall'altra gli amministratori intendono situare in una zona tra il parco e le terme romane tutta la spazzatura della Versilia. Da un lato abbiamo la tutela delle arti, della cultura storica e dell'ambiente; dall'altro vi è la tutela delle poltrone e degli interessi particolari, tutti a danno della collettività.

Noi stiamo dalla parte dei cittadini di Massaciuccoli i quali, nonostante le intimidazioni ricevute, continuano a battersi contro la sciagurata delibera che vuole insediare la discarica in codesta zona. E di intimidazioni ve ne sono state; basti ricordare che il parroco del paese, solo per avere fermato — insieme ad altri cittadini — un dipendente dell'unità sanitaria locale nei pressi della futura discarica, è stato denunciato per sequestro di persona. Un anziano invalido è stato messo a terra con calci e spintoni dai tutori dell'ordine. Ho con me le foto signor sottosegretario; un ufficiale dei carabinieri ha preso a schiaffi, buttandolo a terra, un anziano invalido.

A Massarosa, nell'indifferenza di tutti coloro che abitano a pochi chilometri, non solo si sta distruggendo una collina, ma si sta compiendo l'ultimo atto verso il definitivo degrado di una palude e di un luogo di rilevante importanza archeologica. Non vogliamo occuparci del problema paesaggistico? Pazienza. Tuttavia occorre agire su un altro aspetto fondamentale, cioè l'insana distruzione di una ricchezza naturale che diventa sempre più rara: l'acqua. Purtroppo l'opinione pubblica si sensibilizza solo quando i problemi la toccano da vicino, in quanto il potere che ha cloroformizzato tutti la chiude nel proprio egoismo.

In Versilia — proprio in questi giorni abbiamo dedicato una seduta della I Commissione della Camera al problema — la

criminalità sta crescendo a dismisura. I risultati conseguiti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine sono praticamente inesistenti; si diventa prepotenti nei confronti degli inermi ed indifesi cittadini che cercano di far sì che questa delibera non sia attuata. Sono oltre due anni che queste persone — lei lo sa come me, onorevole Angelini — si danno il cambio in una baracca, anche nei giorni di Pasqua e di Natale, per evitare che nasca la discarica.

Lei invece risponde in modo evasivo, citando quei tecnici che hanno affermato che esiste un progetto di fattibilità. Ma proprio fra i tecnici ci sono molte contraddizioni; ho citato l'opinione di uno di essi di alto livello, il professor Nosengo, il quale ha affermato che in sostanza non esiste la possibilità di far sorgere in quella zona una discarica di rifiuti.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

Del Pennino e Dutto. — Ai Ministri dell'ambiente e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. per conoscere — in relazione all'autorizzazione all'esercizio di discarica per rifiuti speciali in Casalpusterlegno, località Fornaci, deliberata dalla giunta regionale della Lombardia in data 21 febbraio 1990—:

per quali motivi sia stata omessa la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987, per la quale, in base all'articolo 8 della legge n. 475 del 1988, è competente il Ministero dell'ambiente;

se e quali misure intendano adottare per impedire l'avvio dei lavori per la realizzazione della discarica di attesa di dar corso alla procedura di valutazione di impatto ambientale (3-02706).

(8 novembre 1990).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,

il problema posto dagli onorevoli Del Pennino e Dutto discende dal fatto che a Casalpusterlengo, località Fornaci, la giunta regionale della Lombardia ha recentemente concesso, in data 21 febbraio 1990, l'autorizzazione all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali.

Gli onorevoli interroganti chiedono di sapere, innanzitutto, per quale motivo il Ministero dell'ambiente non ha effettuato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 475 del 1988, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987, relativa a disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

In proposito, rilevo che la valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente è prevista in casi precisi, cioè solo per gli impianti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, cioè per gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Sicuramente tale non è l'impianto oggetto di autorizzazione da parte della regione Lombardia. Infatti, l'impianto da realizzare a Casalpusterlengo è costituito da una «discarica per rifiuti speciali» e non per rifiuti tossici e nocivi; ne consegue che il riferimento all'articolo 8 della legge n. 475 del 1988 non è pertinente e quindi il Ministero dell'ambiente non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione d'impatto ambientale. Allo stato attuale, anzi, ciò non sarebbe nemmeno possibile.

Gli onorevoli interroganti domandano, inoltre, se e quali misure si intendano adottare per impedire l'avvio dei lavori per la realizzazione della discarica in attesa di dar corso alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

In relazione a ciò il Ministero dell'ambiente fa presente che non si ravvisa alcuna ragione di intervento teso a bloccare l'inizio dei lavori. Terremo comunque presente la segnalazione pervenutaci da parte degli interroganti, in modo che si possa provvedere a verificare attraverso i nostri organismi locali l'eventuale esistenza di ulteriori e possibili inadempienze o violazioni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02706.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, devo dire che la risposta dell'onorevole sottosegretario contiene un richiamo alla legge corretto solo dal punto di vista formale. Infatti, egli ricorda che la verifica di impatto ambientale è prevista per le discariche relative allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, sottolineando che nel caso in questione (la discarica in località Fornaci a Casalpusterlengo) non si tratterebbe di un impianto per rifiuti tossici e nocivi, ma di una discarica per rifiuti speciali. Questa è anche la tesi sostenuta dalla regione Lombardia, tuttavia si tratta di una argomentazione obiettivamente controversa.

Innanzitutto, l'autorizzazione è stata rilasciata dalla Regione Lombardia con riferimento all'articolo 16 del decreto del Presidente della repubblica n. 915 del 1982, che riguarda autorizzazioni per attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. In secondo luogo, l'autorizzazione della regione consente la costruzione di una discarica di tipo 2B, abilitata per i rifiuti speciali ivi compresi quelli tossici e nocivi, che ne costituiscono una sottospecie.

Nel provvedimento autorizzativo afferma che la regione consente lo stoccaggio dei soli rifiuti speciali non tossici. Ma non è stato fatto alcun controllo sulle condizioni di garanzia del rispetto delle prescrizioni.

Che la procedura sia stata quanto meno superficiale è confermato anche dal fatto, rilevato proprio in questi giorni, che la concessione è stata rilasciata per la realizzazione di un impianto su un terreno che non risulta essere integralmente di proprietà della società che ha presentato la domanda. Da una verifica compiuta sui mappali è emerso infatti che il terreno insiste anche su mappali relativi ad altre proprietà!

Se questo è il controllo dell'area su cui deve essere collocata la discarica, è evidente che non ci si può trincerare dietro l'affermazione che non si tratta di rifiuti

tossici nocivi. Per altro la ragione, come ho ricordato in precedenza, ha emanato il provvedimento con esplicito richiamo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e la discarica abilitata può contenere anche gli elementi ricordati.

Prego pertanto l'onorevole sottosegretario di compiere ulteriori accertamenti e di valutare se effettivamente non esistano le condizioni perché il Ministero provveda alla valutazione di impatto ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

Del Donno. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere:

se fra le tante emergenze che ci travolgono è stata avvertita quella, pressante, dei rifiuti. Emergenza reale e traumatica per i problemi che pone ed i tempi in cui si è costretti a risolverli.

se, considerato lo stato delle cose, si debba pensare non a soluzioni di ripiego e per comunità particolari, ma all'intero territorio, trattandosi ormai di problema nazionale sociale e politico. I guai sono destinati ad aumentare se perdurerà il ritardo o si pasticceranno soluzioni rabberciate senza realizzare impianti e strutture per lo smaltimento dei rifiuti (3-02760).

(5 dicembre 1990).

Poiché l'onorevole Del Donno non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo alla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

premesso che gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», non presentano insuperabili difficoltà tecniche, tanto che in occasione dello svolgimento dell'indagine conoscitiva della I Commissione affari costituzionali sull'attuazione di tale legge sono

stati sollecitamente predisposti, con il supporto delle strutture ausiliarie della Camera dei deputati, i seguenti schemi di possibile regolamentazione della materia:

(Individuazione delle attività private interessate dalla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Articolo 1. — 1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i casi in cui l'esercizio di una attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente.

2. Le attività indicate al comma precedente sono stabilite nelle allegate tabelle. Sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine, calcolato dal giorno della presentazione della domanda, indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività.

Articolo 2. — 1. Al fine dell'aggiornamento periodico degli elenchi di cui alle tabelle A e B, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici anche non territoriali segnalano alla Presidenza del Consiglio dei ministri le attività, subordinate ai provvedimenti autorizzativi di loro rispettiva competenza, da inserire negli elenchi di cui al comma 1.

Articolo 3. — 1. L'interessato presenta denuncia all'amministrazione competente delle attività che intende intraprendere.

2. Alla denuncia devono essere allegati i necessari documenti al fine di consentire le valutazioni dell'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora l'attività per la quale si è presentata denuncia possa essere intrapresa immediatamente, una copia della denuncia, recante le dovute attestazioni per ricevuta apposte dall'organo competente, fa fede della presentazione della denuncia medesima.

Articolo 4. — 1. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi che la denuncia

sia stata presentata ad una amministrazione incompetente, trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la denuncia alla competente amministrazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

2. Allorché il responsabile del procedimento rilevi che la denuncia attiene all'esercizio di attività private non assoggettate alla disciplina di cui al presente regolamento, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni dal ricevimento della relativa denuncia. Dal momento del ricevimento della comunicazione, l'interessato è tenuto a sospendere l'esercizio dell'attività eventualmente già intrapresa.

3. Nel caso in cui la denuncia sia stata presentata ad organo diverso della medesima amministrazione competente, il responsabile del procedimento provvede immediatamente ad inviare la denuncia all'organo competente.

Articolo 5. — 1. L'amministrazione competente provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge entro il termine stabilito in via generale dall'amministrazione medesima, in relazione a ciascun tipo di procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6. — 1. Al termine del procedimento di controllo di cui all'articolo precedente, l'amministrazione, qualora riscontri la mancanza di presupposti o requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività diversa da quella denunciata ovvero di attività non rientrante tra quelle indicate nell'allegato elenco, adotta provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività.

2. Con il provvedimento indicato al comma 1, l'Amministrazione, ove ciò sia possibile, ingiunge all'interessato di rimuovere le conseguenze dell'attività intrapresa, fissando un termine entro il quale deve avvenire detta rimozione, determinato in relazione alla natura, entità e complessità degli effetti prodotti. Negli altri casi provvede direttamente, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tabella A — Le attività private soggette ai seguenti provvedimenti dell'autorità amministrativa possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente:

1) licenze temporanee di esercizi pubblici in occasioni di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie (articolo 103 del R.D. 773/1931);

2) licenze per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, ecc. (articolo 68 del R.D. 773/1931) o per particolari esposizioni, ecc. (articolo 69 del R.D. 773/1931);

3) licenza di iscrizione per portieri e custodi (articolo 62 del R.D. 773/1931);

4) nulla osta in materia di avviamento al lavoro (legge 29 aprile 1949, n. 264 e legge 26 febbraio 1987, n. 56);

5) licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, fotografica o altra arte di stampa o di riproduzione (articolo 111 del R.D. 773/1931);

6) licenza per la distribuzione e affissione di iscritti e disegni e per l'uso di mezzi acustici o luminosi per comunicazioni al pubblico (articolo 113 del R.D. 773/1931);

7) certificato di iscrizione nell'apposito registro per l'esercizio dei mestieri girovaghi (articolo 121 del R.D. 773/1931);

8) autorizzazione per la costituzione da parte di privati o enti pubblici di servizi di vigilanza (articolo 133 del R.D. 773/1931);

9) autorizzazione per la costruzione di edifici in prossimità della linea doganale (articolo 13 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

10) autorizzazioni per la realizzazione di edifici e altre opere nei comuni militarmente importanti (articolo 16 L. 24 dicembre 1976, n. 898);

11) autorizzazioni all'alienazione a soggetti non cittadini italiani di immobili siti in località di interesse strategico (L. 3 giugno 1935, n. 1095, L. 22 dicembre 1939, n. 2207, L. 24 dicembre 1976, n. 898, articolo 18).

12) autorizzazione alla gestione di centri

di imballaggio delle uova e alla raccolta delle medesime (articolo 2 L. 3 giugno 1971, n. 419).

13) autorizzazione a particolari lavorazioni del burro (D.M. 21 luglio 1983, D.M. 22 luglio 1983, D.M. 3 febbraio 1986).

14) autorizzazione all'apposizione di particolari diciture negli imballaggi delle uova (D.M. 16 aprile 1986, n. 1).

15) autorizzazione alla preparazione di vini con procedure di stabilizzazione (articolo 9-bis D.M. 18 giugno 1986, n. 282, L. 7 agosto 1986, n. 462).

16) licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati (L. 27 gennaio 1968, n. 32).

Tabella B — Le attività private soggette ai seguenti provvedimenti dell'autorità amministrativa possono essere intraprese dopo decorso il termine indicato nella presente tabella calcolato dal giorno della presentazione della denuncia:

1) autorizzazioni sanitarie per la preparazione e il deposito di sostanze alimentari e per la produzione, commercio e deposito di additivi alimentari (L. 30 aprile 1962, n. 283 e D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 — articoli 25, 44, 59): 30 giorni;

2) autorizzazioni di abitabilità e di agibilità per gli alberghi (articolo 231 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265): 60 giorni;

3) autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, per le opere relative a pertinenze o impianti tecnologici, di demolizione, reinterro e scavo quando non coinvolgano aspetti di tutela di valori storico-artistici ed ambientali (L. 5 agosto 1978, n. 457 e L. 25 marzo 1982, n. 94): 60 giorni;

4) licenza per l'esercizio dell'attività di commerciante e mediatore di oggetti preziosi, cesellatore, orafo e mestieri affini (articolo 127 del R.D. 773/1931): 60 giorni;

5) licenza per l'apertura e la conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari (articolo 115 del R.D. 773/1931): 60 giorni;

6) autorizzazione all'effettuazione di operazioni valutarie (articolo 4 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148): 30 giorni;

7) autorizzazione al commercio con l'estero di oro greggio (articolo 15 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148): 15 giorni,

8) autorizzazione alla produzione, commercio e vendita di fitofarmaci o presidi delle derrate alimentari (articolo 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, articoli 6 e 9 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255): 60 giorni.

(Disciplina dei termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di procedimenti disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato).

Capo I — Ambito di applicazione. — Articolo 1. *(Termine dei procedimenti disciplinari)* 1. Nei procedimenti disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i relativi provvedimenti devono essere adottati nei termini previsti dal presente regolamento.

2. Rimangono fermi i termini di cui agli articoli 101, 105, 107, 108, 110, 111, 114 nonché il termine di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Capo II — Procedimento per l'irrogazione della censura. — Articolo 2. *(Censura e ricorso gerarchico)* — 1. Il superiore competente irroga la censura entro venti giorni dalla contestazione o dalla remissione degli atti da parte del capufficio a norma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora ritenga in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, comunica entro il medesimo termine la relativa decisione all'impiegato.

2. Il Ministro provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Capo III — Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione della qualifica e della destitu-

zione. — Articolo 3. (*Archiviazione e trasmissione di atti da parte del capo del personale*). — 1. Quando ritenga di dover dar luogo all'archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il capo del personale adotta il relativo provvedimento dandone comunicazione all'interessato entro il quindicesimo giorno dall'ultimo giorno utile per far pervenire le giustificazioni. Entro il medesimo termine trasmette gli atti al capo del servizio dell'ufficio competente, per l'irrogazione della sanzione, qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura.

Articolo 4. (*Supplemento di istruttoria nei procedimenti di competenza della commissione di disciplina*). — 1. L'ordinanza con la quale la commissione di disciplina può disporre il rinvio degli atti all'ufficio del personale ove ritenga necessario un supplemento di istruttoria ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è adottata entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenuti gli atti. Qualora la commissione ritenga necessarie ulteriori indagini da parte del funzionario istruttore, essa può assegnare un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile per ulteriori 10 giorni, per l'espletamento degli accertamenti e la restituzione degli atti.

Articolo 5. (*Deliberazione della commissione di disciplina*). — 1. La deliberazione della Commissione di disciplina di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve comunque essere adottata entro novanta giorni successivi a quello in cui sono pervenuti gli atti.

2. Il decreto del Ministro con cui si dichiara prosciolto l'impiegato da ogni addebito o si infligge la sanzione deve essere adottato entro 15 giorni dal giorno della deliberazione della commissione di cui al precedente comma 1.

Articolo 6. (*Rimborso spese all'impiegato prosciolto*). — 1. Il provvedimento riguardante il rimborso spese dell'impiegato prosciolto di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato dal capo del

personale entro 15 giorni dalla data dalla ricezione della relativa istanza.

Articolo 7. (*Riapertura del procedimento*). — 1. I provvedimenti del ministro riguardanti la riapertura del procedimento di cui all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere adottati entro 60 giorni dalla ricezione della relativa istanza.

(*Disciplina dei termini per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e per la concessione delle relative deroghe ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577*).

Articolo 1. (*Ambito di applicazione*). — 1. Fermi restando i termini per il rilascio del nullaosta provvisorio e per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, il certificato di prevenzione incendi e le relative deroghe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 sono rilasciati dagli organi competenti entro i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 2. (*Certificato di prevenzione incendi*). — 1. Fermo restando il disposto di cui al settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi entro 180 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

2. I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono pronunciarsi sul rilascio del certificato di prevenzione incendi entro 180 giorni a decorrere dalla data di effettuazione della visita-sopralluogo di cui al precedente comma 1, sentito nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 il comitato tecnico regionale che si pronuncia entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di parere.

3. I termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono raddoppiati nei casi in cui per l'effettuazione degli accertamenti del sopralluogo si rende necessaria la nomina della commissione di tecnici di cui al

comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Della nomina della commissione è data comunicazione ai richiedenti il rilascio del certificato per cui si procede.

Articolo 3. (*Certificato per manifestazioni da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico*). — 1. Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato, devono essere effettuate entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

2. I comandi provinciali dei vigili del fuoco si devono pronunciare sul rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al precedente comma 1 entro trenta giorni dalla data di effettuazione della visita di controllo. Si prescinde, ai fini del rilascio del certificato, dalla verifica della commissione di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora questa non si pronunci entro 30 giorni dalla data di inoltro della relativa richiesta.

Articolo 4. (*Concessione di deroghe*). — 1. Ai fini della concessione delle deroghe previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono inoltrare con proprio parere la relativa istanza all'ispettore regionale o interregionale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'ispettore regionale o interregionale trasmette con proprio motivato parere l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del corpo nazionale dei comandi provinciali dei vigili del fuoco.

3. I competenti organi centrali tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco si pronunciano sull'istanza entro 90 giorni dalla data di trasmissione della medesima da parte dell'ispettore regionale o interregionale —:

quale siano le regioni evidentemente politiche che hanno finora distolto il Governo dal soddisfacimento dell'obbligo costituzionale suo proprio di dare esecuzione

ad una legge del Parlamento della Repubblica.

(2-01366)

«Labriola, Ciaffi, Barbieri, Frasson, Pacetti, Ferrara, Bassanini, Caveri, Cardetti, Costa Raffaele, Del Pennino, Lanzinger, Franchi, Calderisi, Soddu».

(19 febbraio 1991).

L'onorevole Labriola ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

SILVANO LABRIOLA. Illustrerò brevemente non già l'interpellanza, che in sé si illustra con estrema chiarezza, ma le ragioni che hanno spinto i parlamentari membri dell'ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali e rappresentanti di gruppo nella stessa Commissione a rivolgerla al Governo. Essa è relativa alla applicazione della legge n. 241, che effettivamente, per come è sottoscritta e argomentata, è abbastanza atipica. Infatti, nel momento in cui è stata presentata è stata oggetto di riflessione da parte degli uffici.

Signor Presidente, per la mia breve illustrazione vorrei partire dalle premesse politiche che ci hanno spinto a elaborare il documento al nostro esame e a presentarlo per lo svolgimento in Assemblea. Vorrei ricordare le vicende che hanno seguito e contrassegnato politicamente l'elaborazione della legge n. 241. Quest'ultima è un po' tradita dal suo titolo: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. È invece la prima legge repubblicana in materia di disciplina della funzione amministrativa, nella quale si indica come viene svolta la funzione amministrativa e come si regolano i rapporti tra l'amministrazione e il cittadino.

La legge richiamata sostanzialmente tenta di risolvere una questione che si è aggravata nei quaranta anni di sviluppo delle nostre istituzioni.

Giorni fa abbiamo ascoltato in

quest'aula, in una seduta non facile e non del tutto positiva, un intervento di un nostro collega che ha sollevato di nuovo, e dal suo punto di vista molto particolare, il problema delle istituzioni repubblicane. Abbiamo nuovamente sentito parlare della legge elettorale come chiave di volta per risolvere i problemi della Repubblica.

Non ho motivo di entrare nel merito della questione. Dico però che il nostro Stato, nei quarant'anni trascorsi dalla entrata in vigore dell'ordinamento repubblicano, ha mostrato una caratteristica di cui dobbiamo tener conto e di cui non valutano adeguatamente l'importanza coloro i quali discettano di riforme istituzionali continuando a guardare i problemi delle istituzioni con l'occhio dei giuristi liberali: i rami alti, gli organi costituzionali, gli stucchi e le dorature dei palazzi del potere.

Ritengo invece che sia il momento di riproporzionare la nostra attenzione culturale e politica sulla questione delle istituzioni.

Cosa è avvenuto — Presidente Sarti — in questi quarant'anni? Si è verificato un proliferare dei poteri amministrativi e lo stesso decentramento dello Stato, faticosamente e assai imperfettamente compiuto attraverso la distribuzione del potere dell'amministrazione diretta e il trasferimento del potere dall'amministrazione diretta a quella autonoma, ha ingigantito una selva di poteri amministrativi, tanto che, nel momento in cui parliamo, penso si possa con ragione accettare la definizione — che da un certo punto di vista non è rassicurante — di «Stato amministrativo»: un ordinamento giuridico nel quale il potere entra in tutte le fattispecie della vita del soggetto privato, sia in senso fisico (persona umana), sia in senso astratto (impresa, associazione, istituzione e quant'altro).

Non abbiamo più la possibilità di godere di uno solo dei nostri diritti fondamentali senza urtare con questo o quel potere dell'amministrazione. Quindi è una questione politica e istituzionale di prim'ordine, quella che si pone, che non vuole certo rappresentare il tentativo di disbo-

scare lo Stato amministrativo — non compete a noi farlo —, poiché questo significherebbe creare problemi politici e sociali ancora maggiori rispetto a quelli cui faccio ora riferimento. Sicuramente, però, abbiamo il dovere, di fronte ad uno Stato che — ripeto — con buona ragione si può definire Stato amministrativo, di affrontare la questione della condizione del soggetto privato.

Come si colloca il soggetto privato nei confronti dello Stato amministrativo? Dobbiamo chiederci di quali mezzi disponga tale soggetto per realizzare il godimento di tutti i suoi diritti, di tutti i diritti pubblici soggettivi, di tutti gli interessi legittimi, di tutte le situazioni giuridiche protette che si moltiplicano anche con forme nuove — come ad esempio gli interessi diffusi —, nei confronti di uno Stato che ha ingigantito la sua struttura, moltiplicato a dismisura i suoi poteri e posto sul cammino di ogni diritto dell'individuo uno sportello al di là del quale vi è questa nuova forma di sovranità repressiva, di autoritarismo intrinseco assunta dall'organizzazione dei pubblici poteri. Essa, mentre ha moltiplicato le sue presenze e invaso tutti i campi nei quali un tempo si asteneva dall'entrare, ha mantenuto la posizione di supremazia che la teoria liberale ha conferito allo Stato fin dal suo sorgere.

Lo Stato in cui il potere amministrativo aveva una posizione di supremazia anche in ragione del fatto che non invadeva taluni spazi (cioè uno Stato in posizione di supremazia, ma presente solo in alcuni settori) si è trasformato in uno Stato presente dappertutto e con identici poteri di supremazia.

Signor Presidente, tutto ciò si è verificato con una condizione di irresponsabilità; colpisce non solo lo studioso, ma anche il politico sensibile ai problemi della democrazia repubblicana, il fatto che la supremazia non si traduca solo in una prevalenza di interessi, come i teorici dello Stato liberale ci hanno insegnato in cento anni di cultura politica ed istituzionale. L'interesse generale prevale sull'interesse del soggetto privato e quindi lo Stato, chiamato a difendere l'interesse generale —

così ci insegnavano i vecchi testi — dispone di una supremazia in ragione della supremazia degli interessi di cui è portatore nei confronti del soggetto privato. Questo però è accompagnato, e quindi aggravato, da una condizione di irresponsabilità che muta la supremazia in signoria.

La legge alla quale facciamo riferimento nella nostra interpellanza modifica la supremazia, trasformandola in distinzione di interesse e vincolandola alla responsabilità. E allora, a parte la questione dell'autocertificazione (che ha un significato indiretto in questo quadro), gli istituti che hanno l'obbligo di individuare il responsabile del procedimento amministrativo, di far accedere il soggetto privato ad ogni fase del procedimento stesso e di decidere in un tempo certo (trascorso il quale la decisione si intende positiva), sono altrettanti vincoli di legalità che introducono il principio della responsabilità nell'azione amministrativa.

È importante eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, è importante distinguere il ruolo delle due Camere (se vogliamo conservarle ancora, visto che essendo uguali lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti: allo stesso modo concorrono al depotenziamento politico e civile del Parlamento), ma è altrettanto importante, se non di più, andare a ripulire le stanze del potere dalle antiche ragnatele che lo hanno mantenuto monarchico, irresponsabile, sovrano nel senso antiquato e inaccettabile del termine.

A fronte di tutto questo e dello sforzo del Parlamento di produrre la novità, la modernizzazione, la democratizzazione materiale dell'esercizio del potere, ci siamo trovati davanti — voglio dirlo con molta franchezza — ad un Governo che non ha ottemperato con la dovuta solerzia agli adempimenti necessari per l'applicazione di questa legge.

Noi abbiamo avviato un'indagine conoscitiva, signor Presidente, sulla quale ritornerò nei pochi minuti che mi resteranno per la replica. Ora voglio sottolineare che abbiamo scelto lo strumento dell'interpellanza, che nel caso particolare fa riferi-

mento a questa indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 241, perché abbiamo voluto che ne fosse investita l'Assemblea al fine di porre il Governo nella condizione di mutare il suo comportamento e quindi di sbloccare l'attuale situazione di stallo nell'adempimento degli obblighi che la legge n. 241 detta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la funzione pubblica ha facoltà di rispondere.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto sottolineare che l'interpellanza presentata dall'onorevole Labriola e firmata da altri colleghi della I Commissione si riferisce sicuramente ad una delle leggi più importanti della Repubblica. La mia valutazione trova fondamento nelle ragioni che suggeriscono la costituzione della Commissione presieduta dal professor Ugo Forti nel 1946, quando a questa materia fu attribuito un valore essenziale, come ha detto poc'anzi il presidente Labriola, per la democratizzazione del nostro paese.

Le difficoltà sono state tali e tante che sono passati da allora 45 anni prima di arrivare all'emanazione di una legge per la disciplina di questa materia così importante ai fini dell'esercizio del potere pubblico e della democrazia nel nostro paese.

Pertanto, devo preliminarmente ringraziare il presidente Labriola, e con lui i membri della I Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, per il lavoro egregio svolto al servizio del paese al fine di risolvere in modo veramente valido uno dei problemi più importanti della nostra democrazia.

Ciò dimostra il valore professionale oltre che l'impegno politico del presidente Labriola e dei colleghi che insieme a lui hanno contribuito alla realizzazione di una legge così importante.

Una indiretta dimostrazione della difficoltà della materia si ricava da quanto è avvenuto al Senato, dove il testo licenziato dalla Camera dei deputati fu oggetto di

una pregevolissima, lunga e dettagliata relazione, a conclusione della quale il relatore propose una serie di emendamenti che avrebbero dovuto migliorare il testo. Si svolse un lungo dibattito ed un ampio confronto di posizioni; alla fine, fu accettata la proposta del Governo di non apportare modifiche al testo approvato dalla Camera, per evitare che un provvedimento richiesto da tanto tempo corresse il rischio di essere ancora atteso dal popolo italiano. Ci si riservò di valutare, in sede applicativa, eventuali modifiche in relazione a determinati problemi; ma intanto si decise di procedere oltre sulla base del testo licenziato dalla Camera che, in una materia così complessa e difficile, presentava soluzioni giudicate valide dal Governo e dai membri del Senato, e quindi tali da poter essere senz'altro tradotte in via definitiva in norme di legge.

Devo sottolineare che, quando la legge fu pubblicata, non ebbe quella risonanza che meritava per il suo grande valore, per gli impegni e per la sua ricaduta nell'ambito della pubblica amministrazione. Noto peraltro con piacere che negli ultimi tempi si è sviluppato un ampio dibattito nel paese e tra gli studiosi della materia, che servirà a divulgare sul piano culturale i principi contenuti nella legge, nonché a renderne partecipi coloro che sono chiamati ad applicarla. Io stesso domani parteciperò ad uno dei tanti dibattiti in materia, e devo dire che non mi rifiuto mai di intervenire ad incontri culturali che riguardano la legge di cui parliamo: ritengo infatti che senza una adeguata divulgazione le leggi difficilmente planano e producono i loro effetti.

L'intendimento del Governo è che la legge in questione debba essere applicata nella misura più ampia possibile; non è assolutamente pensabile dare ad essa applicazione secondo un'ottica restrittiva. L'impegno del Governo è nella direzione della più ampia valutazione del contenuto della legge, tale da consentire di compiere un passo avanti nella democratizzazione dell'uso del potere nel nostro paese.

Per queste ragioni, signor Presidente, nel rispondere all'interpellanza presentata

dal collega Labriola, desidero soffermarmi sull'ampiezza della materia oggetto del provvedimento di cui sto parlando, sulle difficoltà esistenti e sugli intendimenti del Governo in ordine al loro superamento. In conclusione, avanza una ulteriore richiesta di collaborazione al presidente Labriola e ai membri della I Commissione, affinché insieme possiamo trovare le soluzioni migliori in relazione ai problemi esistenti ed ottenere il «pianaggio» delle norme legislative nel modo migliore e più completo, all'interno della dinamica del procedimento amministrativo.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto, è entrata in vigore il 2 settembre successivo ed ha previsto una serie di adempimenti amministrativi nonché l'emanazione di taluni atti regolamentari che sono di competenza del Consiglio dei ministri. Non mancano, tuttavia, anche ipotesi di atti che rientrano nella competenza di livelli amministrativi inferiori. Al riguardo faccio presente che l'incarico al dipartimento della funzione pubblica da parte del Presidente del Consiglio di dare attuazione alla normativa della legge n. 241 è stato conferito soltanto nel novembre 1990. Ed è quindi dal predetto mese che il dipartimento della funzione pubblica ha provveduto ad emanare una serie di circolari illustrative di talune delle predette norme, disciplinando i particolari aspetti del procedimento amministrativo; circolari che non possono e non vogliono in alcun modo sostituire i regolamenti previsti dalla legge.

Faccio altresì presente che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (come è stato ricordato) dal 10 gennaio scorso ha iniziato a svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge citata, nel corso della quale sono stati sentiti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e numerosi ministri tra cui, in data 17 gennaio, anche il ministro per la funzione pubblica.

In quella sede ho potuto illustrare alcune delle iniziative che già erano state

assunte e avviate. Esse riguardavano alcune circolari che — ripeto — avevano ed hanno il solo compito di cercare di avviare, facilitandone il corso, alcuni degli aspetti più importanti della legge, in attesa di poter avere in tempi brevi i regolamenti che poi dovranno dare un'effettiva e definitiva disciplina a tutte le procedure.

La prima circolare, elaborata rapidamente e datata 4 dicembre 1990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre, era relativa alla portata dell'articolo 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio) nel testo modificato dalla legge. Pur riguardando una norma penale, essa si ricollegava all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest'ultima norma concerne in particolare l'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento. La circolare in questione, emessa dopo aver acquisito l'adesione del ministro guardasigilli, è stata oggetto di apprezzamenti negativi da una parte della stampa. Sulla stessa circolare e sulla tematica ad essa relativa sono state espresse alcune considerazioni esplicative e giustificative nel paragrafo relativo al completamento del procedimento amministrativo, che leggerò successivamente in quanto mi pare che sia quella la sede in cui meglio esaminare le problematiche relative.

Fu poi emessa una successiva circolare in data 13 novembre 1990 concernente la conferenza di servizio; il 5 dicembre 1990 fu emanata un'altra circolare dedicata alla figura del responsabile del procedimento amministrativo; vi è poi, la circolare 8 gennaio 1991 relativa all'obbligo di completare con provvedimento espresso il procedimento amministrativo e alle conseguenze della eventuale inerzia imputabile all'amministrazione nell'emanazione del provvedimento. Nella circolare in questione è stata richiamata, attesa l'affinità tra le due, quella succitata. Vi è infine la circolare del 23 gennaio 1991, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1991, concernente le disposizioni in materia di autocertificazione previste dall'articolo 18.

Per quanto concerne l'emanazione da parte del Governo delle norme regolamen-

tari previste dagli articoli 20 e 24 della legge n. 241, devo far presente che l'articolo 20 citato dispone che: «Con fonte regolamentare devono essere stabiliti i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ed altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti». Postula quindi la conoscenza di dati che possono essere acquisiti soltanto attraverso le amministrazioni interessate.

A tale scopo il dipartimento della funzione pubblica, con nota del 7 gennaio scorso, ha invitato le varie amministrazioni a verificare quali siano i procedimenti di tipo autorizzativo di rispettiva competenza, anche allo scopo di stabilire un tempo minimo necessario per un apprezzamento sull'entità e sulla conseguenza delle iniziative e, sulla base dei risultati di tali verifiche, a formulare al dipartimento stesso proposte per la redazione dei necessari schemi di regolamento.

Parimenti è avvenuto per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 24 della legge medesima, il quale fissa i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale articolo, infatti, se da un lato dispone nel senso della esclusione dal diritto di accesso dei documenti coperti da segreto di Stato, dall'altro stabilisce invece che con regolamenti siano fissati ulteriori casi di esclusione del diritto di accesso per salvaguardare alcuni interessi di natura collettiva o individuale, come la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, la riservatezza di terzi, persone gruppi e imprese.

Per quanto riguarda l'emanazione di detti regolamenti, anche se questi ultimi rientrano nella competenza di ogni singola amministrazione, il dipartimento della funzione pubblica ha invitato le amministrazioni medesime ad inviare al dipartimento elementi utili per la predisposizione

degli schemi di regolamento preordinati alla determinazione delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso.

Per quanto riguarda i termini per il completamento dei procedimenti, è stata inviata la lettera 7 gennaio 1991, con la quale sono state invitate le amministrazioni pubbliche a determinare con atti regolamentari di propria competenza i termini entro i quali ciascun tipo di procedimento deve essere completato. Tale determinazione, necessaria se difetta la fissazione di un termine di completamento da parte di una fonte legislativa o regolamentare, è prevista dall'articolo 2 della legge n. 241.

Se dovesse mancare la determinazione alla quale si è fatto cenno, l'articolo 2 citato dispone, come è noto, nel senso dell'obbligo del completamento del procedimento nel termine di 30 giorni. L'efficacia di tale disposizione implica la delineabilità della responsabilità penale *ex* articolo 328 del codice penale, sia pure nei limiti precisati nella circolare succitata.

Le tematiche più rilevanti desumibili dalla legge n. 241 del 1990 sono certamente quelle concernenti gli strumenti di accelerazione dell'azione amministrativa, come la conferenza di servizi, l'accordo di programma ed il completamento del procedimento, con la connessa possibilità di assicurare l'indipendenza dell'amministrato dalla pendenza del procedimento amministrativo e quella concernente il responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda la conferenza di servizi, essa consiste in una riunione dei rappresentanti di varie amministrazioni competenti rispetto ad una stessa situazione, come ad esempio quella relativa all'inserimento di un'opera pubblica sul territorio.

La riunione è preordinata al fine di favorire un esame contestuale della stessa materia da parte di tutti gli organi destinati ad interloquire. Il criterio di decisione da parte della conferenza di servizi è quello dell'unanimità, e non quello della collegialità. Concludere diversamente equivarrebbe infatti a prospettare la sostanziale emarginazione delle amministrazioni por-

tatrici di particolari interessi come quelli artistici, di tutela territoriale, idrogeologica e via dicendo, non sufficientemente apprezzati dalle amministrazioni impegnate invece sul piano operativo.

La decisione adottata in sede di conferenza di servizi è vincolante per tutte le amministrazioni che vi hanno partecipato. Tale decisione sostituisce tutta la serie di atti riferibili secondo l'ordinamento a ciascuna delle amministrazioni competenti sulla specifica situazione sulla quale si è chiamati a decidere.

La conferenza è indetta dall'amministrazione alla quale fa capo l'interesse prevalente coinvolto nel procedimento. È importante sottolineare questo aspetto del problema in quanto, nel corso dell'indagine conoscitiva promossa dalla I Commissione sull'attuazione della legge, è stato sottolineato dall'onorevole Ciaffai e dal professor Dalfino, sindaco di Bari, che gli accordi, dopo l'entrata in vigore di tale legge, si fanno presso l'amministrazione comunale.

Tale prospettiva postulerebbe un ruolo costantemente centrale del comune in ogni vicenda amministrativa. Questa conclusione però non è fondatamente sostenibile, tenuto conto del riparto di competenze tra distinti apparati pubblici in rapporto alla eterogeneità degli interessi e degli interventi, che possono essere di carattere nazionale, regionale e locale. Può quindi variare — ragionevolmente — l'organo che ha la competenza ad essere sede degli incontri.

L'accordo di programma è un altro degli aspetti molto interessanti ed importanti di questa legge. Ne posso parlare perché come ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ho acquisito una certa esperienza in sede di attuazione della legge n. 64.

L'articolo 1, che ho sopra citato, dispone che è possibile stipulare accordi di programma con i privati in modo da concordare il contenuto discrezionale dei provvedimenti che debbono essere messi nel prosieguo. Altro esempio di accordo di programma si desume dalla legge per il Mezzogiorno da me poc'anzi ricordata ed in

merito alla quale ho potuto fare una positiva esperienza personale.

L'articolo 11 della legge 241 del 1990 ha una portata generale ed è quindi applicabile a settori diversi da quelli sopraindicati (per esempio a quelli concernenti l'utilizzazione di acque pubbliche, l'assetto territoriale, la riconversione industriale, la formazione professionale di persone da avviare al lavoro, e via dicendo).

L'accordo di programma non costituisce un contratto e quindi non ha natura obbligatoria. Infatti l'articolo 11 citato dispone testualmente nel senso della possibilità di recesso per la sopravvivenza, per esempio, di interessi pubblici. Dal recesso nasce ovviamente l'obbligo di indennizzare, non di risarcire la controparte.

L'indennizzo postula l'esigenza di mantenere indenne la controparte che ha subito spese; lo stesso indennizzo implica, tra l'altro, l'irriducibilità del recesso ad illecito contrattuale, che postula ovviamente il risarcimento di danni come conseguenza.

Per quel che riguarda il completamento del procedimento, l'articolo 2 della legge 7 agosto, n. 241, dispone testualmente nel senso dell'obbligo di completamento del procedimento. Questo significa che il silenzio-rifiuto o silenzio-rigetto, non costituisce un modo di conclusione del procedimento. Il fatto di ravvisare nel silenzio una forma tacita di manifestazione di volontà avrebbe potuto indurre a identificare nel silenzio qualificato, imputabile all'amministrazione, un provvedimento o una decisione tacita. Questa impostazione non è sostenibile, in quanto l'inerzia dell'Amministrazione è da identificare puramente e semplicemente come una omissione di pronuncia, secondo quanto del resto il Consiglio di Stato a sezioni unite ha deciso con la nota sentenza del 1960.

La legge n. 241 del 1990 ha confermato sul piano normativo questa impostazione, per cui l'irriducibilità dell'inerzia dell'amministrazione a forma di un atto tacito importa l'indeclinabilità dell'obbligo di concludere il procedimento con uno specifico atto. Da questa impostazione discende come conseguenza che, malgrado la for-

mazione del silenzio, l'amministrazione è tenuta comunque a decidere. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza: oltre alla sentenza ricordata del 1960, abbiamo altre sentenze del 1989, sempre del Consiglio di Stato a sezioni unite.

Per quel che riguarda i termini del procedimento, la legge n. 241 dispone che i procedimenti debbono essere conclusi con il provvedimento espresso entro i termini fissati dalla legge o dai regolamenti e che, in difetto, vale il termine di 30 giorni. Quest'ultimo è un termine sussidiario.

Si pone comunque il problema delle conseguenze giuridiche dell'eventuale inosservanza del termine. Questo problema può essere esaminato sotto due angoli visuali: quello penale e quello amministrativo. L'articolo 328 del codice penale, nel testo modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, dispone nel senso dell'illiceità penale della omissione dell'adozione di atti che sono oggetto di un dovere di emissione.

Tuttavia, la norma citata esclude che la carenza di emissione di un atto configuri automaticamente un reato. Infatti, la norma enunciata dispone che l'illecito si consuma se difetta l'emissione dell'atto e non è comunicata alcuna giustificazione. Sulla circolare 4 dicembre 1990, emessa dal dipartimento della funzione pubblica, è stato sottolineato questo specifico aspetto della norma penale.

A questo proposito, vorrei dire ai colleghi che la circolare è stata trasmessa per le vie consuete al parere del Ministero di grazia e giustizia e che personalmente su di essa ho richiamato l'attenzione del ministro Vassalli, proprio perché desideravo avere non solo un parere d'ufficio, ma anche l'esame attento da parte di un ministro la cui professionalità, competenza e valore sono noti a tutti.

Il collega Vassalli, con una sua lettera personale, ha concluso sulla opportunità di inoltrare la circolare, rispondente ad una reale esigenza, verificabile nell'ambito dell'amministrazione.

Per questa ragione è stata emanata la circolare, che ha però dato luogo ad interpretazioni che non sono quelle volute dalla funzione pubblica, e che chiarirò. È stato

infatti necessario sottolineare l'impossibilità di configurare il reato di rifiuto di atti d'ufficio in presenza della comunicazione della giustificazione del difetto di emissione, in quanto si andava delineando il criterio infondato secondo cui la pura e semplice scadenza del termine di 30 giorni avrebbe importato l'automatica consumazione del reato.

Questa impostazione, oltre ad essere difforme dalla penale più volte citata, potrebbe pregiudicare notevolmente l'andamento dell'azione amministrativa, in quanto gli addetti sarebbero destinatari di una serie di inchieste di polizia giudiziaria, sollecitate da denunce provenienti da persone e organismi inesattamente informati sulla reale portata della norma penale.

L'incidenza di un'inchiesta, sia pure priva di fondamento, determina — lo sappiamo bene — disorientamento e malumore e induce ad un rallentamento dell'azione amministrativa. D'altra parte, questi svantaggi non sarebbero in alcun modo compensati dalla riaffermazione del valore della norma penale, e quindi dalla contropinta derivante dalla norma medesima. Infatti essa non dispone affatto nel senso della automatica illiceità penale del difetto di emissione dell'atto a conclusione del procedimento.

Per altro verso, non si comprenderebbe come sia possibile in termini reali concludere, ad esempio, in 30 giorni qualsiasi procedimento, prescindendo dalle esigenze che esso determina: si pensi al caso della necessaria acquisizione di consensi diversi, a quello della definizione di concerti, al compimento di misurazioni, di indagini tecniche, geotecniche, idrogeologiche e così via.

Proprio in rapporto alla pluralità delle cause obiettive, nella circolare del 4 dicembre 1990 sono state indicati, a titolo esemplificativo, degli accadimenti che potrebbero essere adottati come causa di giustificazione del difetto di emissione dell'atto conclusivo del procedimento. Era necessario dell'azione amministrativa, che non è certamente riducibile ad un solo atto conclusivo del procedimento, sia per richiamare l'attenzione sul fatto che la giu-

stificazione — lo sottolineo — non avrebbe potuto risolversi nell'adozione di clausole di rito e in espedienti dilatori.

Nella sostanza la circolare ricordava ai destinatari l'obbligo di procedere nei termini e, ove ciò non fosse stato possibile, la necessità di avere cause certe, identificabili, reali a giustificazione dell'eventuale ritardo.

L'articolo 2 della legge n. 241 è privo di disposizioni sulle conseguenze specifiche dell'inosservanza del termine entro il quale concludere il procedimento. Tali conseguenze, estranee a quelle di ordine penale, sulle quali sono state formulate le osservazioni di cui sopra, riguardano il significato del silenzio-rifiuto da attribuire all'inerzia dell'amministrazione. Questo problema si pone per stabilire cosa l'amministrazione abbia l'onere o la facoltà di fare. L'ordinamento esclude in via di principio che la scadenza del termine equivalga puramente e semplicemente alla determinazione di una situazione uguale a quella conseguente all'emanazione di un provvedimento positivo. Il fatto che non sia stata emessa una concessione edilizia non equivale alla possibilità di iniziare lecitamente la realizzazione del progetto per il quale fu presentata l'istanza di concessione. Lo stesso concetto vale relativamente al silenzio tenuto su un'istanza preordinata all'emanazione di commercio.

L'ordinamento comunque fissa anche altri criteri di trattamento del silenzio. Al riguardo è possibile dare la seguente rappresentazione sintetica.

In primo luogo è necessario occuparsi dell'inerzia identificabile con il silenzio-rifiuto. In questo caso si ha una situazione uguale a quella conseguente all'emanazione di un provvedimento negativo: l'amministrato non può applicare lecitamente l'attività che avrebbe voluto svolgere, ma può esperire solo i rimedi contenziosi utili per superare il silenzio. Questa inerzia qualificata si prospetta quando l'amministrazione, malgrado la diffida a procedere presentata dall'istante, non emette l'atto richiesto alla scadenza dei 120 giorni dalla notifica della diffida giudiziale.

Vi è poi l'inerzia identificabile come silenzio-rigetto. Il fatto di non emettere la decisione su ricorso gerarchico o per opposizione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso equivale ad una situazione uguale a quella e conseguente ad un rigetto.

Infine, l'inerzia può essere qualificabile come silenzio-assenso: a volte l'ordinamento dispone l'assimilabilità della situazione conseguente al silenzio a quella ricollegabile all'emanazione di un provvedimento positivo. Al riguardo si può fare utile riferimento all'articolo 2, comma 5, della legge n. 154 del 1981. Secondo tale norma l'amministrazione è tenuta ad adottare entro cinque giorni dalla richiesta il provvedimento sulle domande di dimissioni e collocamento in aspettativa presentata da pubblici dipendenti; il tutto al fine di eliminare quelle cause di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, comunale e provinciale che anche in questo ramo del Parlamento hanno dato luogo in passato a vertenze molto serrate. La scadenza del termine di cinque giorni al quale si è fatto cenno senza l'adozione del provvedimento richiesto, importa l'automaticità delle dimissioni e del collocamento in aspettativa, con effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

Altro esempio di silenzio-assenso si desume dalla normativa in materia edilizia; mi riferisco alla legge Nicolazzi, solo per fare un esempio, che mi pare sia scaduta il 31 dicembre 1990 e che non so se verrà prorogata. L'inerzia in questo caso è causa di decadenza della competenza. Il fatto di omettere l'emissione di un atto entro un determinato periodo di tempo può importare, in casi specificamente previsti, la decadenza della competenza e quindi la lecita esplicazione dell'attività o dell'efficacia, precluso invece dalla pendenza di un procedimento amministrativo. Un utile esempio si desume dall'articolo 46 della legge n. 142 del 1990. Secondo tale norma l'inutile decorso del termine di venti giorni dalla recezione da parte del comitato regionale di controllo della deliberazione comunale o provinciale da controllare im-

porta la decadenza della competenza che pur spettava al comitato. Questi, pertanto, non potrà più adottare un atto di annullamento della deliberazione, la quale potrà esplicare tutti i suoi effetti.

Vorrei a questo punto soffermarmi su alcuni ulteriori commenti alla circolare. Non si è mancato di criticare la circolare 4 dicembre 1990, relativa alla portata dell'articolo 328 del codice penale, prospettandone la pericolosità e severità, per i motivi che mi accinge ad elencare.

Il richiamo alla giustificabilità — questo è il primo motivo — del rifiuto di emissione o del ritardo può costituire un'occasione per l'esplicazione di un sindacato del giudice penale sulle scelte discrezionali dell'amministrazione.

Il fatto che — questo è il secondo motivo — il controinteressato, al compimento di un silenzio assenso, possa fare istanza per indurre l'amministrazione a provvedere negativamente, costituirebbe un inasprimento della portata precettiva.

Nella circolare — questa è la terza motivazione — sarebbe stata attribuita importanza al dolo internazionale e non anche ad altre forme di dolo meno gravi e più attenuate, ma pur sempre idonee a permettere la consumazione del reato.

A tale ordine di critiche, che appaiono complessivamente di segno opposto alle altre, secondo le quali la circolare avrebbe stravolto l'articolo 328 modificandone la portata precettiva, si possono opporre alcune osservazioni.

L'articolo 328 dispone testualmente nel senso della «esclusione della illiceità penale del difetto di emanazione dell'atto, se è data una risposta giustificativa basata su elementi reali». È evidente che il giudice, chiamato a decidere su un'imputazione di reato di rifiuto di atti d'ufficio, dovrà apprezzare la fondatezza e la sussistenza della eventuale giustificazione. Se questa possibilità dovesse essere preclusa, si dovrebbe ammettere che qualsiasi risposta, anche la più pretestuosa e irrealistica, sia idonea ad escludere l'illiceità del difetto di emissione dell'atto. Sottolineo che questo era proprio il punto che la circolare intendeva chiarire richiamando l'attenzione di

chi è tenuto ad osservare i termini sul fatto che la circostanza ostativa deve essere realmente esistente ed accertabile e valutabile in tempi reali.

Una conclusione del genere equivarrebbe ad una reale moltiplicazione dell'articolo 328 del codice penale. D'altra parte l'esame del giudice penale, pur presentando dei rischi, è ineliminabile e non è estensibile all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione circa il modo di organizzare il lavoro. Infatti, tale esame consiste nella verifica dell'esistenza o meno di dati obiettivi e tali da giustificare il difetto di emissione. Pertanto non appare fondatamente prospettabile la tesi della sostituzione del giudice all'amministrazione.

Risulta a mio avviso ineludibile il problema del controinteressato rispetto al compimento del periodo di tempo utile per la formazione del silenzio-assenso. Infatti, tale forma di silenzio equivale ad un provvedimento positivo.

Il silenzio-assenso senza dubbio comporta vantaggi per la parte che ha proposto l'istanza; tuttavia, lo stesso silenzio-assenso, così come il provvedimento positivo corrispondente, possono essere causa di pregiudizio per il controinteressato, le cui posizioni non sono configurabili nell'ambito dell'indifferente giuridico. Pertanto, come il controinteressato può essere invitato al provvedimento — sia pure instaurato da altri — ove lo stesso provvedimento possa pregiudicarlo, così si deve ammettere la sua legittimazione ad intervenire se un procedimento, che potrebbe concludersi con il silenzio-assenso, venisse ad escluderlo.

Tale intervento potrebbe consistere nel chiedere all'amministrazione di evitare un atteggiamento inerte, sostanzialmente collusivo con le posizioni del richiedente, evidentemente antiggiuridico, e quindi a giungere alla pronuncia. Non potrebbe fondatamente prospettarsi la tesi della irrilevanza di un'istanza del genere, fondata sull'interesse giuridicamente protetto del controinteressato e preordinata alla legittima esplicazione dell'azione amministrativa.

L'indubbia rilevanza dell'istanza implica l'obbligo per l'amministrazione di provvedere. L'inadeguamento di tale obbligo è identificabile come rifiuto di provvedimento. Il richiamo alla necessità della coscienza e volontà della condotta omisiva è indispensabile per chiarire, in conformità al disposto dell'articolo 42 del codice penale, che il rifiuto di provvedimento è un reato necessariamente doloso. In tal modo è stata chiarita agli operatori la irriducibilità del reato in esame a illecito colposo.

La problematica delle ulteriori graduazioni del dolo esula del tutto dall'ambito della circolare.

Giungendo alla conclusione, devo dire che l'articolo 2 della legge n. 241 non prevede una sanzione circa il silenzio dell'amministrazione, sanzione che perciò dev'essere individuata in base alle varie norme e principi vigenti in rapporto alle singole categorie di provvedimenti.

Il quadro sintetico dei criteri di trattamento delle varie ipotesi di silenzio è stato esposto precedentemente sotto il profilo penale ed amministrativo.

Il problema della individuazione delle varie forme di silenzio è indispensabile, d'altra parte, al fine di assicurare idonei criteri di orientamento sia per gli amministratori, sia sul da farsi. È assolutamente da escludere la fondatezza delle tesi secondo cui la legge n. 241 avrebbe importato un sostanziale superamento della tematica relativa al silenzio. L'assenza di provvedimento non equivale automaticamente a consumazione del reato di rifiuto di atti di ufficio.

Uno dei mezzi, diversi da quello contenzioso, per superare la tematica del silenzio può essere quello dell'introduzione di una disciplina secondo la quale sia lecito esplicare l'attività per la quale è stato chiesto un atto se l'atto stesso non è emesso in uno specifico lasso di tempo. Altro modo di superamento della suindicata tematica può essere la predisposizione della disciplina per la eliminazione del condizionamento della lecita esplicazione di specifiche attività all'adozione di autorizzazioni, licenze e così via.

Veniamo ora al responsabile del procedimento, che è probabilmente la figura centrale della nuova disciplina. L'articolo 4 della legge n. 241 dispone nel senso della determinazione da parte di ciascuna amministrazione pubblica delle unità organizzative competenti per ciascun provvedimento e per le singole fasi di ognuno. Tale determinazione non è necessaria se una fonte primaria o un regolamento già indicano l'unità organizzativa competente. Non è sufficiente la riferibilità di un potere ad un ente — per esempio comune o provincia — o ad una grande branca dell'amministrazione — per esempio un ministero — per soddisfare l'obbligo posto dall'articolo 4 sopracitato. È necessario infatti indicare l'organismo — che può essere validamente denominato divisione, reparto, ripartizione, direzione generale, eccetera — che ha la responsabilità di tutto il procedimento o di singole parti di esso.

Il fatto che l'atto conclusivo del procedimento sia esternata dal titolare dell'ufficio tenuto alla rappresentanza esterna (per esempio, il ministro, il sindaco, il presidente della giunta provinciale) non costituisce un modo di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 241. Infatti il titolare dell'ufficio del tipo indicato di solito è privo della disponibilità di gran parte del procedimento; lo stesso titolare non cura l'istruttoria, la raccolta dei dati e la valutazione delle analisi. L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento implica la rilevanza anche esterna delle persone e degli uffici che partecipano al procedimento in vista dell'emanazione dell'atto finale.

Per ciascuna delle fasi di un procedimento, ove queste siano affidate ad uffici diversi, è indispensabile l'indicazione del responsabile.

Nella circolare del 5 dicembre 1990, di cui si è prima parlato, si è delineata una semplificazione tratta dalla partizione del procedimento di concorso per la nomina a impiegato pubblico. Per ognuna di tali fasi è prospettabile un responsabile, ove la normativa — anche di natura regolamentare — disponga nel senso dell'affidamento delle stesse fasi a singoli uffici.

Il responsabile non è necessariamente il titolare dell'ufficio o dell'unità organizzativa; lo stesso titolare può disporre che la fase del procedimento sia seguita da una delle persone addette all'unità organizzativa.

Il responsabile è il destinatario delle istanze dell'amministrato, dei contributi istruttori e delle memorie dello stesso amministrato. Il responsabile del procedimento può essere anche responsabile disciplinarmente e penalmente per eventuali ritardi ingiustificati frapposti — come si è detto — allo svolgimento del procedimento.

Per quanto concerne l'accesso ai documenti custoditi dalla pubblica amministrazione, la materia è disciplinata dallo stesso articolo 24. Oggetto dell'accesso sono i documenti, da identificare non solo nei supporti cartacei, ma anche in quelli magnetici, cinematografici e così via.

L'articolo 24 disciplina anche le ipotesi di inaccessibilità, disponendo nel senso del divieto di accesso per i documenti relativi alla sicurezza dello Stato e coperti dal segreto politico-militare e per le notizie comprese nel sistema informatico della polizia di Stato. Altre ipotesi di inaccessibilità sono definibili con regolamenti governativi relativamente ad alcune esigenze di riservatezza fissate dall'articolo 24, di cui ho fatto cenno nella prima parte del mio intervento.

Proprio per facilitare la redazione di tali ipotesi, le amministrazioni pubbliche sono state invitate a fornire elementi utili. Spetta poi a ciascuna amministrazione fissare con regolamento la serie di documenti sottratti all'accesso, se incidenti sugli interessi rispetto ai quali sussistano fondatamente le ragioni di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge n. 241.

Per quanto concerne i compiti spettanti alle singole amministrazioni, queste ultime sono state sollecitate, come dinanzi ho ricordato, con le indicate circolari, ad utilizzare gli istituti posti dalla legge n. 241 ed a tutti gli adempimenti che ne conseguono.

Relativamente a tali istituti, non si pone un problema di predisposizione di norme,

posto che essi possano essere immediatamente utilizzati dalle amministrazioni interessate sia a livello statale sia a livello diverso.

Le amministrazioni in questione, pertanto, non hanno mancato di porre già numerosi quesiti al dipartimento della funzione pubblica, che ha fornito, ovviamente con grande rapidità, le risposte.

Infine, per quanto riguarda l'attuazione normativa, la legge n. 241 predispone fondi regolamentari per l'ulteriore disciplina di alcuni istituti pur previsti dalla legge medesima. Siamo alla parte centrale dell'interpellanza illustrata dal collega Labriola. In particolare si segnalano le seguenti categorie di interventi normativi: le amministrazioni, con propri atti, devono fissare i termini per il completamento dei singoli procedimenti di competenza. Tale obbligo è segnalato alle amministrazioni con lettera del 7 gennaio 1991.

È necessario predisporre i regolamenti governativi preordinati a fissare le ipotesi in presenza delle quali la pendenza dei procedimenti di autorizzazione, licenza e così via non preclude l'esplicazione delle attività da parte degli amministratori, se scade un certo termine senza la emanazione dell'atto. A tale proposito le amministrazioni sono state sollecitate a fornire tutti gli elementi necessari.

Infine, per quanto riguarda la disciplina dell'accesso ai documenti, per emettere i provvedimenti governativi era indispensabile avere dalle amministrazioni interessate i necessari elementi.

Siamo alla conclusione dell'esposizione. Mi scuso con i colleghi se è stata lunga e dettagliata, ma siamo di fronte ad una legge fondamentale per la nostra democrazia. Credo che una enunciazione, anche di larga massima, di tutte le implicazioni che importava l'applicazione della legge sia un elemento essenziale in una sede così importante e solenne quale la Camera.

Del resto, come ho detto all'inizio del mio intervento, la rilevanza del provvedimento fu sottolineata fin dall'insediamento della prima commissione (la commissione Forte) ed è stata ribadita quando, nel 1983, è stata costituita l'ultima com-

missione, presieduta dal professor Mario Nigro. Alla luce della complessità della legge e del vasto settore da essa disciplinato, devo ripetere il mio ringraziamento al presidente Labriola e a tutti i componenti della I Commissione di questo ramo del Parlamento per il pregevolissimo lavoro che hanno svolto e che ha consentito di venire incontro a una esigenza democratica sentita da tutti, non soddisfatta fino a quando la Commissione richiamata non ha avuto la possibilità di elaborare un testo, oggi legge dello Stato. Quindi rivolgo un vivo ringraziamento per aver svolto questo difficile lavoro; nella mia esposizione ho cercato di fornire un quadro, pur se non completo, abbastanza rappresentativo della vastità della materia.

Per altro, la complessità della materia oggetto della disciplina affrontata dalla legge n. 241 fu sottolineata — vi ho anche accennato nella mia relazione — al Senato. Desidero ricordare in questa sede la pregevolissima relazione del senatore Acone il quale ha fornito un contributo dal quale bisogna partire, anche perché ha indicato alcuni punti che devono essere tenuti presenti per tutto ciò che si farà in sede regolamentare.

Devo aggiungere che, pur non emendando il provvedimento, la I Commissione del Senato ne ha fatto un'analisi attenta, precisa e validissima che è pur essa di grande giovamento per il prosieguo del lavoro che siamo chiamati a svolgere.

D'altro canto, per una felice coincidenza dobbiamo riconoscere che questo provvedimento sulla democratizzazione del procedimento amministrativo si va a collegare ad un'altra importantissima riforma varata dal Parlamento: mi riferisco alla legge che dopo, moltissimi anni di attesa, ha sostituito la vecchia disciplina, risalente addirittura al testo unico del 1934, la legge provinciale e comunale, e al regolamento del 1911. Quindi è una normativa che si collega ad un'altra grande riforma e che completa indubbiamente l'impegno di grandissimo valore assunto dal Parlamento.

A tale proposito vi è da parte del Governo la necessità non solo di assolvere i compiti

che la legge conferisce all'esecutivo, ma di farlo nel modo migliore e con il necessario senso di responsabilità, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per giungere alle soluzioni più adeguate.

È con questo spirito che si è ritenuto di dover affidare ad una commissione presieduta dal professor Sabino Cassese — considerato a giusta ragione uno dei più eminenti studiosi, ricercatori e scienziati del diritto amministrativo — e composta da professori universitari, magistrati e dirigenti della pubblica amministrazione, il compito di dare il tocco finale ai regolamenti che devono portare al decollo reale di tutte le norme contenute nella legge n. 241 in materia di pubblica amministrazione.

In questo senso si è consegnato alla commissione Cassese il frutto dell'impegno dell'onorevole Labriola — che ringrazio insieme a quanti con lui hanno collaborato — nel tracciare una bozza del regolamento. Non solo, su di essa abbiamo chiesto il parere di tutti gli enti interessati, in maniera da poterci avvalere anche delle osservazioni di coloro i quali sono chiamati a rispettare le normative regolamentari che andremo a proporre.

Devo aggiungere che insieme al pregevole elaborato realizzato in questo Parlamento abbiamo consegnato anche l'elaborato regolamentare predisposto dagli uffici del dipartimento della funzione pubblica, al fine di consentire la valutazione più ampia possibile delle soluzioni individuate e dei campi di applicazione.

Devo aggiungere, per completare la mia esposizione, che l'importanza di questa legge e delle fonti regolamentari è sostenuta ed asseverata dal fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, come ha precisato nei giorni scorsi, intende seguire, anche personalmente, l'operato della commissione Cassese, affinché in tempi brevissimi il Consiglio dei ministri possa emanare la formulazione definitiva dei regolamenti. Ciò al fine di consentirne l'invio immediato alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere e dei suggerimenti necessari alla formulazione finale del testo.

A conclusione di questa mia lunga risposta — comunque non tale da riassumere tutta la materia disciplinata dalla legge n. 241 — mi sia consentito esprimere l'auspicio che l'onorevole Labriola e gli altri componenti la I Commissione affari costituzionali continuino nel loro impegno, con il prezioso contributo della loro professionalità ed esperienza formulando anche suggerimenti emendativi del testo. Si potrà così arrivare, dopo l'approvazione del Parlamento, alla definitiva applicazione dei regolamenti, che, in questo modo, sancirà un evento importante per la Repubblica: la nascita della nuova disciplina del procedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ministro per la funzione pubblica per questa sua risposta ampia ed esauriente.

L'onorevole Labriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01366.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia nel chiederle di poter disporre di qualche minuto in più rispetto al tempo concesso dal regolamento all'interpellante dopo la risposta del Governo, tenuto conto del carattere «torrentizio» dell'intervento del ministro. Naturalmente ringrazio l'onorevole Gaspari per l'impegno con il quale ha svolto la difesa d'ufficio di una circolare che non avrebbe mai dovuto essere emanata al posto di un regolamento.

Con l'occasione ringrazio anche il Presidente Iotti per aver superato più di uno scrupolo formale degli uffici in relazione alla pubblicazione di una circolare che conteneva uno schema di regolamento, scrupolo formale giustificato dal fatto che non esistevano precedenti in questo senso. Sono grato di tale apertura perché noi dobbiamo essere molto vigili non solo quando elaboriamo i testi delle leggi, ma soprattutto quando ne attendiamo l'applicazione. E questo episodio dimostra come vi sia stata fino ad ora una volontà di disapplicare la legge.

Desidero richiamarmi ad un solo punto delle dichiarazioni del ministro, che sarà

oggetto di accurato esame da parte della I Commissione affari costituzionali in sede di indagine conoscitiva. Mi riferisco all'obbligo, imposto dalla legge, che sia l'amministrazione a decidere.

Del testo della circolare, e ora dalle parole del ministro, si evince che non adempiere a questo obbligo non costituisce reato e non comporta conseguenze. È come se la legge non ci fosse. E questo noi non possiamo accettarlo in alcun modo.

Lo schema di regolamento che abbiamo esposto — per redigere il quale ci siamo avvalsi (com'era nostro dovere) dell'aiuto degli uffici, che qui elogio pubblicamente — è la dimostrazione che predisporre un regolamento era possibile. Ma dal ministro non abbiamo sentito una sola parola che giustificasse l'emanazione di una circolare invece di un regolamento. La questione è tutta qui, ed è una questione politica di grande importanza.

La legge n. 241, piaccia o non piaccia a qualche «burosauro» dei palazzi o a qualche non troppo ignoto collaboratore istituzionale del ministro, dovrà essere applicata. Noi utilizzeremo in questa direzione tutte le energie di cui disponiamo e tutto l'impegno che siamo in grado di approfondire durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Ci rivolgeremo ai giudici, esortandoli ad avviare indagini penali ogni qualvolta uno dei doveri qualificati dell'amministrazione previsti dalla legge n. 241 non sia adempiuto; solleciteremo la stampa a mettere in evidenza i futuri (non i pregressi) ritardi nell'applicazione della legge.

Noi torneremo in aula se il bilancio del lavoro che svolgeremo in collaborazione con il Governo sarà di un certo tipo. A questo proposito, onorevole Gaspari, vorrei aprire una piccola parentesi. In questa vicenda, il Governo si è comportato, durante l'iter legislativo, come il dottor Jekyll, gentiluomo e corretto; ma il giorno dopo la pubblicazione della legge, ha assunto le sembianze di mister Hyde, il quale ha perpetrato una serie di misfatti tutti preordinati a non applicare la legge. È un paragone scherzoso, naturalmente, che serve a dimostrare come nel comporta-

mento del Governo si ravvisi l'esistenza di un Giano bifronte.

Devo dire che noi torneremo in aula se dovesse risorgere dalla ceneri mister Hyde, in sostituzione del redivivo dottor Jekyll, che abbiamo ascoltato in questa mattinata di marzo. Comunque, ho fiducia nel futuro perché so che il Presidente del Consiglio è sensibile al problema e che il ministro, ritornato dottor Jekyll, se ne vorrà occupare. Non c'è dubbio, infatti, che il ministro Gaspari ha capito quello che volevo dire, ed è questo ciò che desideravo.

Penso che i giudici, i giornalisti e i parlamentari riusciranno insieme, magari con qualche carroattrezzi rappresentato dalla revoca di un incarico troppo generosamente affidato, ad ottenere che il Governo faccia il suo dovere, che è uno solo ed è quello di garantire l'applicazione della legge, non certo di istruire i renitenti e gli ostili circa il modo di disapplicarla senza pagare alcun pedaggio. Questa seconda versione dei compiti propri del Governo, in una democrazia parlamentare, non è infatti quella giusta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per lunedì 18 marzo la discussione dei seguenti progetti di legge:

VIOLANTE ed altri: «Impiego di laureati in giurisprudenza come assistenti dei pubblici ministeri» (5393).

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare» (5496).

Pertanto la II Commissione permanente (Giustizia), è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 18 marzo 1991, alle 16,30:

1. — Discussione dei progetti di legge:

S. 1286-1594-1605: Senatori MACIS ed altri; ACONTE ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO — Istituzione del giudice di pace (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5251).

FRACCHIA ed altri: Istituzione del giudice di pace (3422).

VAIRO ed altri: Norme per l'istituzione del giudice di pace (3575).

— *Relatore:* Nicotra.

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate (4582).

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente istituzione delle preture circondariali.

— *Relatore:* Nicotra.

VIOLANTE ed altri: Impiego di laureati in giurisprudenza come assistenti dei pubblici ministeri (5393).

— *Relatore:* Mastrantuono.

(*Relazione orale*).

2. — Discussione del disegno di legge:

Convenzione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare (5496).

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 12,25.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 16,30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 marzo 1991.**

Caccia, Carlo Casini, d'Aquino, Del Mese, de Luca, Formigoni, Galasso, Scovaccicchi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 marzo 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LUCCHESI ed altri: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (5542);

BORGOGGIO: «Nuove norme concernenti il collegio unico nazionale e la disciplina del voto di preferenza, per la elezione della Camera dei deputati» (5543);

FACCHIN SCHIAVI ed altri: «Norme sugli insegnanti addetti ai corsi di lingue nell'università» (5544).

Saranno stampate e distribuite.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BRUNI GIOVANNI: «Riconoscimento del valore della donna nella società» (5545).

**Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Adriana Poli Bortone in sostituzione del deputato Francesco Servello, dimissionario.

**Annunzio di una mozione
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.